

**DOCUMENTO ILLUSTRATIVO DELLE MODALITÀ CON CUI SI RENDONO DISPONIBILI AL MERCATO I PRODOTTI
INDICATI DALLA AGCM (PROVVEDIMENTO PUBBLICATO NEL BOLLETTINO N.30 DEL 7/8/2023)
PRESSO IL DEPOSITO SONATRACH DI NAPOLI ED IL DEPOSITO SARPOM DI TRECATE**

1.0 Premessa

italiana petroli S.p.A. (di seguito la IP) ha ottenuto dalla AGCM nulla osta alla operazione di concentrazione relativa all'acquisizione del controllo esclusivo di una compagine sociale denominata ESE srl titolare di tutto il "business" petrolifero ivi previamente conferito dalla Esso Italiana c.d. *downstream* ad eccezione del ramo lubrificanti.

Con detto provvedimento l'Autorità ha prescritto nei termini e nei modi ivi stabiliti l'attuazione di alcune misure ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n 287/1990.

2.0 Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di comunicare ai terzi interessati le modalità per l'attuazione delle misure prescritte dall'AGCM relativamente alla messa in vendita di benzina, dal deposito Sonatrach di Napoli, e di GPL e kerosene (jet fuels) dal deposito Sarpom di Trecate.

Di seguito si espongono le principali regole da seguire, in conformità con le procedure delle basi logistiche in argomento e nel rispetto dei contratti in essere con soggetti terzi, per consentire ai terzi interessati che ne abbiano i requisiti - secondo quanto previsto dal provvedimento della Autorità- di manifestare il proprio interesse all'acquisto dei citati prodotti.

Si precisa che la capacità di stoccaggio e fornitura di benzina è nella disponibilità della IP *pro quota* sulla base di contratti di acquisto con terze parti presso il deposito Sonatrach di Napoli.

Si fa presente, inoltre, che il presente documento non ha natura né valore di proposta contrattuale e può essere modificato o integrato dalla IP in ogni momento ove lo richiedano circostanze oggettive o soggettive e comunque sempre in ragione del mantenimento della conformità con le misure disposte dall'Autorità.

3.0 Quantità messe a disposizione

La IP mette a disposizione a favore degli operatori terzi interessati (di seguito gli Acquirenti), per un periodo di 5 anni a partire dal 1° gennaio 2024, le seguenti quantità annue e qualità di prodotti petroliferi (di seguito i Prodotti):

- 12.000 tonnellate di benzina dal deposito Sonatrach di Napoli;
- 12.000 tonnellate di GPL (miscela) da Sarpom Trecate;
- 6.330 tonnellate di kerosene (jet fuels) da Sarpom Trecate.

Le quantità potrebbero cambiare nel corso dell'anno per cause non imputabili alla volontà della IP. In tal caso, la IP ne darà tempestiva comunicazione tramite pubblicazione sul sito internet del gruppo IP.

4.0 Modalità di vendita e compensi

Le quantità indicate saranno rese disponibili in conformità con i programmi di approvvigionamento definiti per ciascun anno, secondo una frequenza trimestrale per il GPL ed annuale per la benzina ed il kerosene (jet fuels), per il tramite di un'asta telematica sincrona con incanto (di seguito l'asta) per singolo prodotto ed in singoli lotti (benzina, GPL e kerosene (jet fuels)) con un prezzo di base d'asta determinato in base al costo secondo quanto prescritto dalla Autorità. Il prezzo di base d'asta sarà specifico per ogni singolo lotto ed espresso come differenziale sulle quotazioni Platts di riferimento, sarà rivalutato (per le aste trimestrali) nel corso dell'anno in occasione dell'apertura di ogni singola asta e sarà comunicato con il rilascio delle credenziali e/o al momento dell'avvio della stessa per il tramite del sistema Ariba (SAP), ovvero la piattaforma informatica sviluppata per lo svolgimento dell'asta telematica.

La procedura d'asta è illustrata in sezione 6.0.

5.0 Requisiti soggettivi per ammissione alla procedura di acquisto

Sulla base di quanto stabilito dal provvedimento della Autorità, le quantità indicate di benzina e GPL saranno rese disponibili ad operatori terzi non verticalmente integrati, dotati di adeguati requisiti reputazionali e di affidabilità finanziaria e, limitatamente alla benzina, con adeguata capacità logistica preordinata alla distribuzione e somministrazione diretta al consumatore su territorio nazionale.

Per quanto riguarda il kerosene (jet fuels), sempre secondo la previsione della Autorità, esso sarà reso disponibile esclusivamente ad operatori terzi verticalmente integrati, di primario standing nazionale e/o internazionale che quindi abbiano una presenza nella raffinazione, anche al di fuori dei confini nazionali. Si intende che anche detti operatori dovranno essere in grado di produrre adeguate garanzie finanziarie a copertura degli impegni di acquisto oltreché essere in possesso di adeguati requisiti reputazionali.

Tutti indistintamente gli operatori dovranno comprovare il rispetto degli standards di legalità previsti dalle normative di settore e dalle policy del Gruppo API.

6.0 Procedura di acquisto

A far data dal 22 dicembre 2023, anche per successive comunicazioni, la IP pubblicherà sul suo sito internet, in sezione dedicata, le fasi necessarie all'apertura ultima dell'asta. Tali comunicazioni solleciteranno la manifestazione di interesse all'asta e quindi indicheranno la data di svolgimento dell'asta, la durata della stessa nonché le quantità di volta in volta rese disponibili all'acquisto per singoli lotti (di seguito Volume Minimo Garantito), fino a concorrenza del totale annuo indicato in sezione 3.0, ed il periodo temporale in cui tali quantità saranno disponibili singolarmente presso le basi logistiche di carico.

Ciascun operatore terzo avente i requisiti di cui in sezione 5.0 dovrà:

1. manifestare il proprio interesse a partecipare all'asta attraverso l'allegato modulo, Allegato A;

2. autocertificare i requisiti attraverso l'allegato modulo, Allegato B.

I moduli, di cui ai punti 1 e 2 sopra, dovranno essere compilati in ogni parte, sottoscritti a cura del legale rappresentante od altra persona dotata di comprovati idonei poteri e trasmessi all'indirizzo Impegni_Sarpom@italianapetroli.it (per acquisto di kerosene (jet fuels) e GPL dal deposito Sarpom di Trecate) e/o all'indirizzo Impegni_Napoli@italianapetroli.it (per acquisto di benzina dal deposito Sonatrach Napoli).

I moduli dovranno essere trasmessi entro i termini indicati dalla IP nella richiesta di manifestazione d'interesse, pena l'esclusione dall'asta stessa, fatte salve eventuali eccezioni a sola discrezione della IP.

Congiuntamente alla trasmissione dei sopra indicati moduli, su richiesta della IP, l'operatore dovrà depositare un assegno circolare dell'importo di Euro 20,000 (ventimila,00 Euro, di seguito la cauzione d'asta) a favore della IP, a garanzia della veridicità delle dichiarazioni di qualifica circa i requisiti di cui in Sezione 5.0 e/o della partecipazione all'asta per il tramite del deposito di una o più offerte vincolanti e/o del perfezionamento dell'acquisto dei quantitativi assegnati con l'asta. Al termine dell'assegnazione d'asta, ogni operatore dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dell'assegno circolare presso la sede dell'IP.

La IP provvederà a verificare la ricorrenza dei requisiti e ad analizzare la documentazione trasmessa con riserva di chiederne integrazione, se necessario, che dovrà essere fornita entro e non oltre 2 giorni lavorativi, pena l'esclusione dall'asta, fatte salve eventuali eccezioni a sola discrezione della IP. La IP darà finale riscontro scritto via e-mail entro 6 giorni dalla ricezione della manifestazione di interesse ovvero dalla ricezione della documentazione integrativa, se richiesta.

Qualora l'esito della verifica risulterà positivo l'operatore terzo sarà ammesso a partecipare all'asta e riceverà le credenziali per accedere via web alla relativa piattaforma (Ariba).

Per ragioni tecnico / operative, la IP si riserva la facoltà di ammettere ad ogni asta non più di 5 operatori terzi selezionati secondo il principio "first come first served" e che abbiano i requisiti di cui in sez. 5 e nel modulo B allegato. La data e l'ora di ricezione da parte della IP della manifestazione di interesse determineranno l'ordine di priorità per l'applicazione del suddetto principio.

Costituirà condizione di preferenza per l'ammissione all'asta, l'avvenuta adozione da parte dell'operatore terzo non verticalmente integrato di un modello di organizzazione gestione e controllo, in esecuzione del D.lgs. 231/2001, e relativo codice etico.

Nei tempi e modalità riportati nella comunicazione di asta, per il tramite della piattaforma Ariba, si procederà all'asta che sarà assegnata all'operatore terzo certificato sulla base della maggiore offerta incrementale trasmessa rispetto al prezzo base d'asta alla chiusura dell'asta stessa.

Ogni offerta fatta dall'operatore certificato sarà ritenuta vincolante ai fini dell'assegnazione dell'asta.

Entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura dell'asta, per ogni lotto aggiudicato, la IP provvederà a:

- comunicare all'operatore terzo, assegnatario dell'asta (di seguito l'Acquirente), l'assegnazione provvisoria delle quantità e della base logistica di carico oggetto dell'asta nonché il prezzo finale di vendita del prodotto (di seguito il Prezzo di Vendita);
- comunicare agli altri operatori terzi non vincitori dell'asta l'esito negativo con rilascio della cauzione d'asta, successivamente all'assegnazione definitiva dell'asta all'Acquirente;

- fissare incontro con l'Acquirente per raccogliere la documentazione a supporto della auto certificazione e la sottoscrizione del contratto secondo lo standard, come da Allegati C (1,2,3).

Nel caso in cui la documentazione fornita dall'Acquirente non comprovasse quanto dichiarato dallo stesso nell'autocertificazione, l'IP dovrà provvedere all'annullamento dell'assegnazione provvisoria. In tal caso:

- darà comunicazione scritta all'Acquirente dell'annullamento dell'assegnazione provvisoria adducendone i motivi;
- incasserà l'assegno circolare sopra citato, come cauzione d'asta;
- escluderà l'Acquirente dalle future aste;
- assegnerà le quantità di Prodotto al successivo migliore offerente dell'asta diventando di fatto l'Acquirente.

In applicazione del principio "take or pay", qualora l'Acquirente dovesse acquistare un volume di prodotto inferiore al Volume Minimo Garantito, l'Acquirente riconoscerà comunque alla IP il Prezzo di Vendita di cui sopra per tutto il Volume Minimo Garantito, a prescindere dalla quantità di Prodotto effettivamente ritirate senza che al riguardo alcuna eccezione e/o pretesa possa essere avanzata dall'Acquirente nei confronti del Venditore a qualsivoglia titolo e/o causa.

ALLEGATO A**Modulo Manifestazione d'Interesse****Acquisto via asta telematica sincrona di quantità di
benzina su Napoli (Sonatrach) e/o di GPL e/o di Kerosene (jet fuels) su Trecate (Sarpom)**

Spett.le
italiana petroli S.p.A
Via Salaria n. 1322
00138 Roma

e-mail: Impegni_Sarpom@italianapetroli.it

Impegni_Napoli@italianapetroli.it

Oggetto: Manifestazione d'interesse per asta

La sottoscritta società _____,
con sede in _____, Via _____ n.
_____, Capitale sociale Euro _____, Partita IVA n.
_____, Codice Fiscale n. _____,
iscritta al registro delle Imprese di _____, n.
_____, in persona di _____,
nato/a a _____, il _____, nella sua qualità di
_____, munito
dei necessari poteri e della legale rappresentanza per il loro esercizio (la "Società"),

PREMESSO

- che ha preso visione dell'inserzione con cui la italiana petroli S.p.A.. (la "IP") ha bandito un'asta per una determinata quantità di benzina resa disponibile presso il deposito Sonatrach di Napoli nonché di GPL e kerosene (jet fuels) presso il deposito Sarpom di Trecate;
- che ha preso visione sul sito <https://ip.gruppoapi.com/> del documento illustrativo di criteri e modalità per la partecipazione a detta asta (il Documento Illustrativo);

MANIFESTA

il proprio interesse ad essere ammessa all'asta così come specificato nel Documento Illustrativo per le quantità totali dichiarati nel relativo avviso della IP ed in particolare per i seguenti prodotti (barrare una o più voci che interessano):

- benzina , presso il deposito Sonatrach Napoli
- GPL , presso il deposito Sarpom Trecate
- Kerosene (jet fuels) , presso il deposito Sarpom Trecate

e per l'effetto

CHIEDE

di essere inserita nella lista degli operatori terzi che saranno convocati alla partecipazione all'asta indetta

e

DICHIARA

1. di aver preso visione del Documento Illustrativo e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di essere consapevole che la partecipazione all'asta sarà confermata, previa verifica dei requisiti, secondo l'ordine di ricezione delle manifestazioni di interesse da parte della IP e fino al raggiungimento di 5 operatori terzi che hanno manifestato stesso interesse;
3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla IP l'eventuale cessazione del proprio interesse alla partecipazione;
4. di mantenere riservata ogni informazione della quale venisse a conoscenza nel corso dell'asta e di ogni altra informazione commerciale preordinata alla partecipazione a quest'ultima;
5. di rendere disponibile il seguente indirizzo e-mail _____ e la seguente persona _____ (cognome, nome, nr telefono) per tutte le comunicazioni future per la partecipazione all'asta e per l'eventuale trasmissione delle credenziali di accesso.

(Luogo) _____

(Data) _____

(Firma) _____

ALLEGATO B

Modulo di Autocertificazione

Acquisto via asta telematica sincrona di quantità di benzina su Napoli (Sonatrach) e/o di GPL e/o di Kerosene (jet fuels) su Trecate (Sarpom)

Spett.le

italiana petroli S.p.A
Via Salaria n. 1322
00138 Roma

e-mail: Impegni_Sarpom@italianapetroli.it

Impegni_Napoli@italianapetroli.it

Oggetto: Autocertificazione ai fini della partecipazione all'asta telematica sincrona

La sottoscritta società _____,
con sede in _____, Via _____ n.
_____, Capitale sociale Euro _____, Partita IVA n.
_____, Codice Fiscale n. _____,
iscritta al registro delle Imprese di _____, n.
_____, in persona di _____,
nato/a a _____, il _____, nella sua qualità di
_____, munito
dei necessari poteri e della legale rappresentanza per il loro esercizio (la "Società"),

PREMESSO

- che ha preso visione dell'inserzione con cui la Italiana Petroli S.p.A. (la "IP") ha sollecitato l'interesse a partecipare ad un'asta telematica sincrona per una determinata quantità di benzina resa disponibile nel deposito Sonatrach di Napoli nonché di GPL e kerosene (jet fuels) presso il deposito Sarpom di Trecate;
- che ha preso visione sul sito <https://ip.gruppoapi.com/> del documento illustrativo di criteri e modalità per la partecipazione a detta asta (il Documento Illustrativo);
- che la Società è interessata a partecipare all'asta di cui sopra, avendo manifestato interesse per il tramite del modulo dedicato in data _____;

con la presente,

DICHIARA

Consapevole delle responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività di compra vendita e movimentazione di prodotti petroliferi sul territorio nazionale;
2. di essere in possesso dei requisiti illustrati in Sezione 5 del Documento Illustrativo;
3. di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni sintomatiche di insolvenza quali rifiuto da parte di Banche o altri enti finanziari di fornire finanziamenti, pagamenti con mezzi anomali, soggezione a procedure di pignoramento, ad ipoteche giudiziali o sequestri;
4. di rilasciare idonee garanzie bancarie a prima richiesta per far fronte agli impegni contrattuali assunti e al pagamento degli oneri aggiuntivi/accessori;
5. di agire nello svolgimento dell'attività nel puntuale costante rispetto della disciplina fiscale con particolare riferimento a quelle relative ad IVA e ACCISA;
6. di avere preso visione del Codice Etico del Gruppo api adottato dalla IP e del modello di organizzazione gestione e controllo parte generale integrato con le linee guida antitrust ed anticorruzione, pubblicati sul sito www.ip.gruppoapi.com e di impegnarsi a rispettarne le linee guida, i principi ed i valori ivi espressi;
7. di ben comprendere che, stante la rilevanza prioritaria di quanto precede, la IP avrà la facoltà di escludere la Società dall'asta indetta e da quelle future ovvero di non procedere con l'assegnazione definitiva dell'asta alla Società se risultata assegnataria del bando in caso di qualsivoglia violazione posta in essere dalla Società in relazione agli obblighi contenuti nei suddetti Codice Etico e Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e più in generale in relazione a quanto disciplinato dal predetto Dlgs. 231/2001;
8. di essere consapevole che, se assegnataria di asta, la Società dovrà accettare nella loro interezza i termini e condizioni generali di vendita e/o accordi di vendita della IP;
9. di allegare copia dei sotto elencati documenti ad integrazione della presente dichiarazione;
10. se richiesto dalla IP, di allegare al presente modulo assegno bancario circolare numero _____ emesso dalla banca _____ per un importo pari ad euro 20,000 (ventimila,00 euro), già inviato in originale presso la IP all'attenzione della sig.ra Palladini Paola.

DICHIARA ALTRESI'

- di essere dotata di un modello di organizzazione gestione e controllo in esecuzione del Dlgs. 231/2001 e relativo codice etico;
- di NON essere dotata di un modello di organizzazione gestione e controllo in esecuzione del Dlgs. 231/2001 e relativo codice etico;

Lista Documenti

1 –

(Luogo) _____

(Data) _____

(Firma) _____

ALLEGATO C(1)**BOZZA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
DI BENZINA PRESSO IL DEPOSITO SONATRACH DI NAPOLI****ART. 1) OGGETTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DURATA**

1.1) Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano le vendite di _____ (di seguito, il “Prodotto”) effettuate dalla italiana petroli S.p.A. (di seguito, il “Venditore”) a _____ (di seguito, l’Acquirente) secondo le quantità (di seguito, il Volume Minimo Garantito) ed i prezzi di seguito riportati.

1.2) Le presenti Condizioni Generali di Vendita hanno validità ed efficacia dal XX/XX/202X al XX/XX/202X e cesseranno ogni efficacia a tale scadenza senza necessità di alcuna formalità.

ART. 2) ORDINATIVI. MODALITÀ DI CONSEGNA. TITOLO E RISCHI.

2.1) Il Venditore si impegna a vendere all’Acquirente le seguenti quantità di Prodotto (Volume Minimo Garantito) _____ tonnellate di benzina (di seguito, il Prodotto) che l’Acquirente si obbliga ad acquistare presso le basi di consegna, secondo i programmi mensili e le modalità di consegna successivamente illustrati.

I quantitativi di cui sopra si intendono per l’intera durata del presente Accordo, da ritirare in maniera equamente distribuita su base mensile.

Entro il giorno 10 del mese antecedente il mese di consegna, l’Acquirente comunicherà al Venditore la richiesta dei quantitativi che prevede di ritirare nel mese successivo rispetto alle quantità residue di Prodotto assegnate per il tramite dell’asta. Tali quantitativi dovranno essere ritirati secondo le direttive del Venditore ed in accordo con lo stesso.

2.2) Qualora, per cause non prevedibili o di forza maggiore, si dovessero rendere necessarie modifiche dei quantitativi previsti in base al comma precedente, le Parti concordano di rendersi disponibili ad apportare le opportune variazioni dei programmi di ritiro. Salvo casi di dolo o colpa grave, il Venditore non sarà tenuto a corrispondere indennizzi di sorta per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna o ad interruzioni della fornitura.

2.3) Indipendentemente dal verificarsi o meno di una causa di forza maggiore, se gli approvvigionamenti da una fonte del Venditore del Prodotto o delle materie prime o dei semi-lavorati da cui il Prodotto stesso è direttamente o indirettamente derivato sono per qualsiasi motivo ridotti o interrotti, il Venditore potrà, nel corso di tale periodo, allocare equamente il Prodotto disponibile tra le sue varie categorie di clienti (ivi incluse le altre società facenti parte del gruppo Api), quali – a titolo esemplificativo – clienti con o senza vincolo di esclusiva, clienti con o senza facoltà di utilizzo del marchio IP.

2.4) Salvo diversamente convenuto, il prodotto sarà consegnato franco impianto logistico, attraverso baie di carico e con la clausola incoterm FCA sarà caricato su autobotti messe a disposizione dall’Acquirente.

- 2.5) Tutti i rischi e la proprietà del Prodotto si intendono trasferiti all'Acquirente nel momento in cui il Prodotto medesimo passa attraverso la flangia di carico e/o il bocchettone del braccio di carico del mezzo di trasporto.
- 2.6) Il prodotto dovrà essere consegnato completo di tutta la documentazione fiscale prevista dalla normativa di legge in vigore.
- 2.7) I costi di trasporto del Prodotto saranno a carico dell'Acquirente.
- 2.8) Per eventuali consegne di Prodotto in regime sospensivo di accisa, l'Acquirente ha la responsabilità di fornire all'impianto Venditore - prima di effettuare l'ordine di consegna - tutti i documenti richiesti dalla vigente normativa sulle accise, inclusi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - una copia autenticata della licenza fiscale ed il codice di accisa del destinatario del prodotto.
- 2.9) In caso di consegne di Prodotto in regime sospensivo di accisa, l'Acquirente, il vettore e gli altri cessionari potranno procedere ad eventuali dirottamenti del Prodotto solo previa tempestiva e dettagliata informativa scritta all'impianto speditore (deposito fiscale) volta a consentire l'espletamento di eventuali ulteriori adempimenti amministrativi e fiscali. Resta inteso che, in accordo alle norme comunitarie vigenti in materia di accise, l'Acquirente avrà la responsabilità di verificare ed accertare che il nuovo destinatario sia un depositario autorizzato a ricevere prodotti in sospensione. Resta fermo che colui che procede al dirottamento del Prodotto sarà tenuto a versare e/o rimborsare senza indugio al Venditore e dietro semplice richiesta di quest'ultimo ogni sanzione o spesa che quest'ultimo sia tenuto a versare o a sostenere al fine di regolarizzare il trattamento fiscale del Prodotto.
- 2.10) L'Acquirente garantisce e si impegna ad adempiere agli obblighi previsti per la gestione del DAA elettronico di cui alla Direttoriale n° 158235 del 7/12/2010.
- 2.11) L'Acquirente sarà unico responsabile per ogni eventuale irregolarità compiuta durante il trasporto di Prodotto che circoli in regime sospensivo di accisa, così come per il mancato rispetto delle clausole di cui al presente articolo. Su richiesta del Venditore, l'Acquirente sarà, quindi, tenuto a pagare le eventuali sanzioni comminate al riguardo, l'accisa e gli interessi moratori previsti dalla vigente normativa in materia di accise.
- 2.12) L'accisa e le relative sanzioni dovute per cali di trasporto eccedenti quelli ammessi dalle norme vigenti sono addebitate all'Acquirente a titolo risarcitorio.
- 2.13) Per eventuali consegne di Prodotto senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.P.R. 633/72, l'Acquirente ha la responsabilità di inviare al Venditore - con congruo anticipo - tramite raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC) l'apposita dichiarazione di intento debitamente compilata che attesti l'applicabilità di detto regime, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 del Decreto Legislativo del 21 novembre 2014 n. 175. L'Acquirente sarà unico responsabile della validità e veridicità della dichiarazione resa. L'Acquirente manleverà e terrà indenne il Venditore da ogni e qualsiasi pretesa, azione, sanzione o spesa che dovesse essere avanzata o irrogata nel caso in cui venga accertato il difetto dei presupposti per l'applicazione del suddetto regime di non applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 3) QUANTITÀ E QUALITÀ DEL PRODOTTO

- 3.1) Le Parti convengono che, ai fini della fatturazione, accetteranno come valide e vincolanti le quantità determinate all'impianto di caricazione sui documenti fiscali ed indicate sui documenti commerciali.
- 3.2) La quantità di prodotto sarà determinata, al completamento delle operazioni di caricazione, mediante l'emissione del Documento Di Trasporto (D.D.T.) che certifica le quantità caricate, senza aggiustamento della temperatura.
- 3.3) L'Acquirente potrà assistere (direttamente o tramite terzi qualificati da esso incaricati) alle operazioni di rilevazione della quantità di Prodotto oggetto di cessione; qualora non presenti, faranno fede e si considereranno conclusive e vincolanti le risultanze del Venditore. L'Acquirente accetterà le misurazioni effettuate dal Venditore o dai suoi appaltatori, salvo che sia in grado di dimostrare l'inesattezza di tali misurazioni.
- 3.4) il Venditore garantisce, nel punto di consegna, la rispondenza del Prodotto alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali di Vendita, nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti al momento della consegna.
- 3.5) Il Prodotto che sia consegnato presso un sito rifornito da una raffineria, un terminale o un deposito le cui operazioni non sono controllate dal Venditore o da una sua Affiliata (intendendo per tale una società facente parte del gruppo API), si intenderà rispondente alle norme vigenti qualora sia conforme alle specifiche in vigore presso la raffineria, il terminale o il deposito al momento della consegna, salvi i limiti di legge. Su richiesta scritta dell'Acquirente, il Venditore fornirà copie delle specifiche applicabili per ogni sito.
- 3.6) Qualora il Venditore intenda fornire o fornisca all'Acquirente prodotto non conforme alle specifiche tecniche indicate nell'allegato A), il Venditore richiederà all'Acquirente specifica autorizzazione scritta per la consegna di tale prodotto. Il rilascio di tale autorizzazione comporterà piena e incondizionata accettazione del prodotto stesso da parte dell'Acquirente. Qualora l'Acquirente non conceda la suddetta autorizzazione o qualora all'esito di un reclamo promosso ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita si accerti che il prodotto venduto non è conforme alle specifiche tecniche, l'Acquirente avrà diritto unicamente a richiedere per iscritto al Venditore di rimuovere o porre rimedio o sostituire, a proprie spese, il Prodotto non conforme alle specifiche tecniche o comunque fornito in difformità a quanto pattuito nelle presenti Condizioni Generali di Vendita.
- 3.7) Il Venditore potrà riconoscere all' acquirente quanto previsto nel protocollo d' intesa firmato dalla Italiana Petroli S.p.A. e Assopetroli.

ART. 4) ACCERTAMENTI E CONTESTAZIONI

- 4.1) L'Acquirente avrà il diritto, a proprie spese, di condurre un'ispezione del punto di consegna, fermo restando che tale ispezione dovrà essere condotta da persona qualificata e non dovrà arrecare ritardo alla consegna stessa. Qualora l'Acquirente non effettui tale ispezione, si intenderanno accettate le risultanze delle ispezioni eseguite dal Venditore o da terzi qualificati da essa incaricati.
- 4.2) Con particolare riguardo alla qualità del Prodotto, l'Acquirente, a propria cura e spese avrà la facoltà di prelevare in contraddittorio tre campioni di Prodotto, nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza vigenti presso il singolo deposito o raffineria. Tali campioni saranno controfirmati dai rappresentanti delle Parti e dall'eventuale ispettore indipendente.

- 4.3) Il punto di prelievo dei campioni, nonché il metodo di campionamento e di analisi dei campioni stessi saranno concordati tra le Parti o, in difetto di accordo, saranno ragionevolmente determinati dal Venditore.
- 4.4) Per 60 giorni dalla data del prelievo i campioni di cui al comma precedente saranno sigillati e custoditi a cura dell'impianto ove è avvenuto il campionamento od in altra località concordata tra le Parti.
- 4.5) L'Acquirente si impegna a proporre ogni contestazione (incluse, a titolo esemplificativo, le contestazioni relative alla qualità, alla quantità ed al prezzo del Prodotto) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o (PEC) da inviare prontamente, non appena venuto a conoscenza della circostanza che origina la contestazione, e comunque entro e non oltre il termine perentorio di otto giorni dalla scoperta. Qualora l'Acquirente non invii formale contestazione scritta entro il suddetto termine, l'Acquirente decadrà dal diritto di sollevare contestazioni.
- 4.6) Nel caso in cui la contestazione sia formalizzata nei termini e con le modalità di cui al comma precedente, le Parti invieranno un campione di Prodotto ad un ispettore indipendente scelto di comune accordo, impegnandosi sin d'ora ad accettare e considerare conclusivi e vincolanti i risultati delle analisi da questi effettuate. I costi delle analisi saranno a carico alla Parte soccombente.
- 4.7) Per la risoluzione di eventuali contestazioni le Parti concordano di usare la procedura disciplinata dalla Norma EN-ISO 4259.
- 4.8) Fermo quanto sopra, nel caso in cui la contestazione sia stata formalizzata nei termini e con le modalità di cui ai commi precedenti ma non sia stata definita bonariamente, l'Acquirente potrà promuovere azione legale entro e non oltre il termine perentorio di un anno dalla consegna del Prodotto. Decorso inutilmente tale termine, l'azione si intenderà prescritta.
- 4.9) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 c.c., l'Acquirente non potrà opporre eccezioni di sorta al fine di evitare o ritardare il pagamento integrale del corrispettivo. Conseguentemente, l'Acquirente è tenuto ad effettuare il pagamento integrale del corrispettivo anche in pendenza di contestazioni a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione avanzate.
- 4.10) Qualora l'Acquirente decida di non prelevare alcun campione di Prodotto, le risultanze delle analisi condotte dal Venditore in ordine alla qualità del Prodotto dovranno considerarsi conclusive e vincolanti, salvo il caso di errore manifesto. Il Venditore potrà effettuare ogni analisi direttamente o mediante terzi considerati dal Venditore medesima come aventi comprovata esperienza e professionalità.
- 4.11) L'Acquirente si impegna in ogni caso ad adottare ogni ragionevole cautela e misura volta a mitigare le perdite e/o i danni derivanti da quanto contestato. Il Venditore non avrà alcuna responsabilità in caso di mancato rispetto da parte dell'Acquirente del presente obbligo pattizio e di ogni obbligo legale.

ART. 5) CORRISPETTIVO

- 5.1) Il prezzo del Prodotto, base SAC-SIVA (SAC= schiavo di accisa; SIVA=schiavo di IVA), al netto di ogni tassa o imposta applicabile, espresso in Euro / mc, pari a _____ Euro / mc rispetto alla quotazione media di riferimento (_____).
- 5.2) Al prezzo di cui sopra verrà aggiunta l'accisa e ogni altra tassa o imposta laddove richiesto dalla normativa.

5.3) Le Parti concordano che, in applicazione del principio “take or pay”, qualora l’Acquirente dovesse acquistare un volume di prodotto inferiore al Volume Minimo Garantito, l’Acquirente riconoscerà comunque al Venditore il prezzo di cui al precedente punto 5.1 per tutto il Volume Minimo Garantito, a prescindere dalla quantità di Prodotto effettivamente ritirate senza che al riguardo alcuna eccezione e/o pretesa possa essere avanzata dall’Acquirente nei confronti del Venditore a qualsivoglia titolo e/o causa.

ART. 6) FATTURAZIONE

6.1) Il corrispettivo come sopra determinato sarà applicato sui quantitativi di Prodotto ritirati in ciascun giorno. Il Prodotto sarà fatturato con I.V.A, laddove applicabile in base alla normativa vigente.

6.2) Le fatture saranno emesse il/la giorno/settimana/decade successivo/a a quello/a la fornitura.

6.3) Le fatture dovranno essere intestate a: _____, _____ (indica Dati Acquirente).

ART. 7) TERMINI DI PAGAMENTO

7.1) L’Acquirente si impegna a pagare il corrispettivo entro _____ (indica in cifre ed in lettere) giorni dalla data di _____ (indica se data di emissione della fattura o data di ricevimento della fattura o altra data).

7.2) Qualora la data di scadenza del pagamento cadesse di sabato o giorno festivo infrasettimanale, il pagamento dovrà essere effettuato il giorno precedente bancario; qualora la data di scadenza cadesse di domenica o lunedì festivo, il pagamento dovrà essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

7.3) Salvo diversa comunicazione effettuata dalla Italiana Petroli, il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario/addebito diretto sul conto corrente numero _____, presso la _____ - codice CIN _____, codice ABI _____, codice CAB _____, intestato a ITALIANA PETROLI S.R.L.- IBAN _____. Il bonifico bancario dovrà essere disposto e trasmesso alla suddetta Banca non oltre la data stabilita per il pagamento, indicando nella causale la clausola “Bonifico Irrevocabile”. Non saranno consentiti altri metodi di pagamento, salvo previo consenso scritto della Italiana Petroli.

7.4) Le Parti si riservano la facoltà di effettuare la compensazione tra le reciproche posizioni creditorie, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1243, primo comma c.c.

7.5) L’Acquirente dovrà far sì che il pagamento risulti ricevuto dal Venditore alla data stabilita per il pagamento medesimo. Il pagamento si intenderà effettuato alla data in cui gli importi risulteranno disponibili per l'utilizzo da parte della IP o comunque risulteranno sul conto corrente bancario indicato dal Venditore.

7.6) Fatti salvi gli altri diritti del Venditore, se il Cliente non dovesse saldare l’intero importo alla scadenza prestabilita, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sulla cifra dovuta al minor tasso (i) dato dal Tasso di Riferimento MRO più 8% all’anno oppure (ii) al tasso più alto consentito dalla Legge. L’interesse di mora sarà calcolato giornalmente dalla data di scadenza fino al giorno di ricezione dell’intero pagamento.

Il Tasso di Riferimento indica il Principale MRO ('Tasso Operativo di Rifi naziamento') così come pubblicato dalla Banca Centrale Europea al momento del calcolo degli interessi di mora.

Nel caso in cui il suddetto tasso non dovesse essere disponibile, le Parti hanno la facoltà di accordarsi su un Tasso d'interesse di Riferimento alternativo da utilizzare nell'ipotesi di un eventuale ritardo di pagamento del Cliente come precedentemente specificato in questo accordo"

7.7) In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Acquirente degli importi dovuti in base alle presenti condizioni generali di vendita, il Venditore si riserva la facoltà di addebitare all'Acquirente tutti i costi sostenuti ai fini del recupero del credito, ivi inclusi i costi legali.

In caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola fattura, diverranno immediatamente dovuti ed esigibili tutti i debiti maturati dall'Acquirente nei confronti del Venditore, che si riserva la facoltà di esigerne il pagamento.

7.8) Nel caso in cui un assegno bancario fornito dall'Acquirente non sia onorato o sia altrimenti ritornato dalla banca o da altro istituto finanziario, il Venditore si riserva la facoltà di addebitare all'Acquirente, che si impegna a rimborsare prontamente, le sanzioni, gli interessi e gli oneri da ciò derivanti nella misura consentita dalla legge.

ART. 8) GARANZIE

8.1) L'esposizione derivante dalle vendite complessive effettuate dal Venditore all'Acquirente in base alle presenti condizioni generali di vendita sarà coperta - per la parte eccedente il fido commerciale che il Venditore medesimo a propria insindacabile discrezione riconosce all'Acquirente - da idonea garanzia escutibile a prima richiesta rilasciata da una primaria banca italiana accettata dal Venditore conformemente al testo inviato dal Venditore stessa, o da altra condizione equivalente da questi approvata, quale – a titolo esemplificativo – deposito in contanti o garanzia ipotecaria .

8.2) Nel corso del rapporto contrattuale, il Venditore si riserva la facoltà in qualsiasi momento di modificare i termini e le condizioni di pagamento e/o di credito concesse all'Acquirente, revocare il credito o richiedere un incremento delle garanzie di cui sopra, qualora - a proprio insindacabile giudizio - dovessero venir meno o fossero comunque modificati i requisiti secondo i quali il fido commerciale è stato concesso quali – a titolo esemplificativo – (i) l'Acquirente subisca variazioni nella natura giuridica o nella sua composizione societaria o modifiche di altro genere che, a giudizio insindacabile del Venditore, importino diminuzioni della sua solvibilità; (ii) si riscontri una constatata difficoltà nei pagamenti da parte dell'Acquirente anche nei confronti di terzi; (iii) nei confronti dell'Acquirente sia presentata istanza di fallimento; (iv) l'Acquirente sia soggetto a concordato preventivo o amministrazione controllata; (v) l'Acquirente subisca un sequestro o altra forma di vincolo sui propri beni; (vi) l'Acquirente venga messo in liquidazione volontariamente o coattivamente; (vii) l'Acquirente definisca un concordato stragiudiziale con i propri creditori; (viii) si verifichi un qualsiasi altro evento che, ad insindacabile giudizio del Venditore, sia analogo a quelli riportati alle precedenti lettere da (i) a (vii).

8.3) L'Acquirente si impegna ad inviare tempestivamente al Venditore, dietro semplice richiesta, copia dei bilanci certificati ed informazioni finanziarie aggiuntive. L'Acquirente si impegna, inoltre, a comunicare

tempestivamente alla EI ogni variazione di qualsiasi genere nella ragione sociale, , nella sua composizione societaria, nella costituzione o nella capacità commerciale dell'Acquirente medesimo.

ART. 9) CONTROLLO CONTABILE

9.1) Le Parti dovranno operare in modo che tutte le scritture (fatture, addebiti, accrediti, rendiconti, ecc.) emesse ed inviate reciprocamente riflettano in modo completo ed accurato le attività e le operazioni eseguite, ai fini di una corretta registrazione delle stesse.

9.2) Le Parti terranno un'accurata contabilità, conservando tutta la documentazione concernente l'esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita.

9.3) Ciascuna Parte dovrà prontamente informare l'altra Parte non appena venga a conoscenza di qualsiasi circostanza in cui, per qualsivoglia ragione, i suddetti principi non siano stati rispettati e dovrà supplire tempestivamente, ove possibile, alle deficienze riscontrate.

ART. 10) MARCHI

10.1) L'Acquirente si impegna a non utilizzare in alcun modo i marchi, le denominazioni commerciali e qualsiasi altra identificazione del Venditore stesso o delle sue Affiliate nel corso delle proprie attività di stoccaggio, distribuzione, vendita, consegna e fatturazione del Prodotto acquistato in base alle presenti condizioni generali di vendita. L'Acquirente si impegna, in particolare, a non utilizzare i colori ed i marchi del Venditore sui propri automezzi, sulla propria pubblicità e sulla propria carta intestata.

10.2) L'Acquirente si impegna ad utilizzare il marchio o il logo del Venditore e ad associare questi ultimi ai propri marchi e loghi esclusivamente nei termini ed alle condizioni che saranno eventualmente espressamente concordate per iscritto tra le Parti.

ART. 11) MANLEVA

11.1) Salvo quanto pattuito all'art. 3.4) delle presenti condizioni generali di vendita, il Venditore non fornisce garanzie ulteriori, espresse o implicite, in ordine alla qualità del Prodotto, alla sua commerciabilità o alla sua idoneità per un particolare uso.

11.2) Il Venditore non si assume alcuna responsabilità per la qualità risultante dal miscelamento - avvenuto a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato dall'Acquirente - del Prodotto venduto con altri prodotti o materiali dell'Acquirente.

11.3) L'Acquirente, dal canto suo, si assume ogni responsabilità, rischio o perdita derivante dalla rivendita o dall'utilizzo del Prodotto, sia che tale Prodotto sia rivenduto sia che tale Prodotto sia utilizzato singolarmente o unitamente ad altre sostanze o in determinati processi.

11.4) L'Acquirente esonera e manleva il Venditore da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti cagionati in connessione con le presenti condizioni generali di

vendita e/o per perdite di profitto o di mercato, salvo il caso di eventi imputabili a dolo o colpa grave del Venditore e salve le previsioni inderogabili di legge.

11.5) L'Acquirente manleverà e terrà indenne il Venditore, le sue Affiliate, i loro dipendenti, agenti, vettori, appaltatori o collaboratori, da ogni e qualsiasi pretesa, azione, perdita, onere o spesa comunque connessa a violazioni di legge o a inadempimento agli obblighi nascenti dalle presenti condizioni generali di vendita da parte dell'Acquirente medesimo, dei suoi dipendenti, agenti, vettori, appaltatori o collaboratori.

ART. 12) FORZA MAGGIORE

12.1) Nessuna delle due Parti sarà considerata inadempiente nel caso in cui l'impossibilità ad effettuare la prestazione derivi da causa ad essa Parte non imputabile in conformità a quanto disposto dagli artt. 1218 e 1256 del Codice Civile.

12.2) Non saranno, quindi, imputabili a nessuna delle Parti i ritardi o gli inadempimenti, parziali o totali, agli obblighi di cui alle presenti condizioni generali di vendita, qualora tali ritardi o inadempimenti derivino da forza maggiore, indicando con tale termine - senza che l'elencazione abbia carattere esaustivo - eventi quali: stato di guerra, eventi bellici, rivoluzioni, sommosse, insurrezioni, attività terroristica, sabotaggi, anche di natura informatica, embarghi o altre restrizioni all'esportazione o all'importazione, scioperi, agitazioni sindacali o altri atti concertati dalle maestranze, epidemie, tempeste, terremoti, incendi, inondazioni, esplosioni, guasto di macchinari o qualsiasi altro incidente industriale, interruzione nelle forniture di energia elettrica, nelle telecomunicazioni, sistemi e/o reti informatiche, combustibili o altri servizi etc., interruzione e/o ostacoli nell'approvvigionamento di materie prime, l'adeguamento ad atti e/o provvedimenti di Pubbliche Autorità, espropriazione o confisca di impianti e strutture, o in genere qualunque evento straordinario non imputabile a comportamento negligente di una delle due Parti, che non sia stato possibile impedire o a cui non ci si sia potuti opporre e che renda temporaneamente o definitivamente impossibile l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle presenti condizioni generali di vendita, a condizione che detto evento non potesse essere previsto o gli effetti di questo evento prevenuti al momento del singolo ordinativo di Prodotto.

12.3) La parte che invoca la Forza Maggiore dovrà notificare appena possibile alla controparte l'evento di Forza Maggiore e porre in essere tutte le azioni possibili per limitare gli effetti di tale evento e ripristinare la normale esecuzione del contratto appena la causa di Forza Maggiore fosse rimossa. La parte invocante la Forza Maggiore potrà notificare detto evento alla controparte anche via telefono qualora non fosse possibile utilizzare altri strumenti di comunicazione.

12.4) In ogni caso le Parti si adopereranno per ovviare alla situazione di forza maggiore venutasi a creare.

ART. 13) TASSE

13.1) L'Acquirente assume piena ed esclusiva responsabilità per il versamento di qualsiasi tassa, imposta, onere, contributo o tributo dovuto al momento del passaggio di proprietà del Prodotto o dovuto successivamente a detto momento o comunque gravante sull'attività dell'Acquirente.

13.2) L'Acquirente manleverà e terrà indenne il Venditore da ogni e qualsiasi pretesa o richiesta avanzata dalle autorità competenti in caso di mancato o ritardato o irregolare versamento, da parte dell'Acquirente, delle tasse, imposte, oneri, contributi o tributi su di esso gravanti.

ART. 14) INVALIDITÀ PARZIALE

14.1) Qualora una delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita sia ritenuta in modo definitivo, in tutto o in parte, dal Tribunale della giurisdizione competente come invalida o inapplicabile ad una determinata circostanza, tale invalidità o inapplicabilità non intaccherà l'efficacia e l'applicabilità delle altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita, che rimarranno pienamente valide ed efficaci, salvo che le clausole invalide o inapplicabili abbiano carattere essenziale.

ART. 15) OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E POLITICHE

15.1) Nello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita ciascuna Parte si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le leggi ed i regolamenti vigenti, inclusa la normativa a tutela della concorrenza.

15.2) L'Acquirente si impegna ad adottare politiche in linea con quelle adottate dal Venditore.

15.3) L'Acquirente garantisce che, durante la permanenza negli immobili e nei fabbricati del Venditore, i propri dipendenti, agenti, vettori, collaboratori e appaltatori presteranno piena ottemperanza ai regolamenti adottati dal Venditore, inclusi i regolamenti relativi all'uso di alcohol e droghe e, pertanto, non accederanno agli immobili e ai fabbricati del Venditore sotto l'effetto di alcohol e/o di sostanze stupefacenti, ne faranno abuso di farmaci, ne faranno uso, possiederanno, distribuiranno o venderanno alcohol e/o sostanze stupefacenti.

L'Acquirente si impegna a rimuovere dagli incarichi connessi all'esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita i propri dipendenti, agenti, vettori, collaboratori o appaltatori che siano sospettati di usare o possedere alcohol e/o sostanze stupefacenti. Il Venditore avrà il diritto di pretendere che l'Acquirente allontani dagli immobili e dai fabbricati del Venditore i dipendenti, agenti, vettori, collaboratori o appaltatori dell'Acquirente stesso che siano sospettati di usare o possedere alcohol e/o sostanze stupefacenti.

15.4) Il Venditore avrà il diritto di effettuare, senza preavviso, ispezioni dei veicoli utilizzati dai dipendenti, agenti, vettori, collaboratori o appaltatori dell'Acquirente, qualora detti veicoli siano presso gli immobili o i fabbricati del Venditore stesso. Il Venditore avrà il diritto di allontanare dai propri immobili e fabbricati i dipendenti, agenti, vettori, collaboratori o appaltatori dell'Acquirente che non consentano o comunque ostacolino dette ispezioni.

15.5) Se la fornitura avviene presso una raffineria, un terminale di stoccaggio, un deposito o altro impianto di proprietà o gestito dal Venditore, l'Acquirente dovrà osservare, e far osservare ai propri dipendenti, agenti, vettori, collaboratori e appaltatori, tutte le procedure operative e di sicurezza vigenti all'interno di tale impianto, sottoscrivendo gli eventuali contratti all'uopo richiesti dal Venditore.

Parimenti, se la fornitura avviene presso una raffineria, un terminale di stoccaggio, un deposito o altro impianto di proprietà o gestito interamente o parzialmente da terzi, l'Acquirente dovrà osservare, e far

osservare ai propri dipendenti, agenti, vettori, collaboratori e appaltatori, tutte le procedure operative e di sicurezza vigenti all'interno di tale impianto, sottoscrivendo gli eventuali contratti all'uopo richiesti dai terzi.

ART. 16) SICUREZZA

16.1) Ciascuna Parte si impegna a gestire i propri impianti e/o attrezzature in modo efficiente, sicuro e nel pieno rispetto della normativa vigente e si impegna a non esporre l'altra Parte a rischi irragionevoli per la sicurezza o per l'ambiente.

Entrambe le Parti garantiscono che, nel corso dell'esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita, osserveranno tutte le leggi, le norme, i regolamenti e le ordinanze in materia di protezione ambientale e adotteranno tutte le ragionevoli precauzioni al fine di evitare inquinamenti di qualsiasi tipo, nonché le fuoriuscite di Prodotto o il rilascio di emissioni che danneggino l'ambiente presso gli impianti del Venditore e le basi di carico (di seguito, "Punti di Fornitura e Località di Consegna").

16.2) In particolare, per quanto riguarda le precauzioni di sicurezza da adottare presso i Punti di Fornitura e le Località di Consegna, l'Acquirente si impegna a:

(a) implementare ed osservare nei Punti di Fornitura e nelle Località di Consegna:

i) le leggi e i regolamenti vigenti;

ii) i codici di condotta e le procedure operative di volta in volta in vigore, relative o comunque connesse al terminale di stoccaggio del Prodotto o di altri prodotti petroliferi o a qualsiasi struttura, attrezzatura, macchinario, veicolo, nave, autobotte o altro mezzo (di seguito, le "Attrezzature") usati presso i Punti di Fornitura o le Località di Consegna; e

iii) gli standard e le procedure di sicurezza, salute e ambiente di volta in volta in vigore presso i Punti di Fornitura o le Località di Consegna;

(di seguito congiuntamente denominati "i Requisiti");

(b) garantire che i propri dipendenti, agenti e appaltatori impegnati in attività comunque connesse alle presenti condizioni generali di vendita osservino i Requisiti nei Punti di Fornitura e nelle Località di Consegna e siano correttamente addestrati e istruiti sull'uso in sicurezza di tutte le Attrezzature e sulle relative procedure di emergenza;

(c) garantire che i propri dipendenti, agenti e appaltatori osservino sempre le eventuali istruzioni impartite dal competente rappresentante del Venditore presente presso i Punti di Fornitura o le Località di Consegna e partecipino a tutte le pratiche o i test di sicurezza o emergenza (a tal riguardo, il Venditore si impegna a fornire all'Acquirente le generalità del proprio rappresentante e i dati relativi alle proprie procedure di lavoro presso i Punti di Fornitura);

(d) comunicare immediatamente al Venditore, non appena ne sia venuto a conoscenza, qualsiasi incidente o infortunio nel quale siano rimasti coinvolti dipendenti, agenti o appaltatori dell'Acquirente presso un Punto di Fornitura o una Località di Consegna; a tal riguardo, l'Acquirente si impegna inoltre a condurre inchieste sulle circostanze di tale incidente o infortunio, a fornire al Venditore un rapporto scritto ragionevolmente dettagliato sui risultati dell'inchiesta condotta, a consentire al Venditore di indagare sulle circostanze

dell'incidente o dell'infortunio (fermo restando che ciò non dovrà interferire con l'attività del relativo Punto di Fornitura) e a prestare ragionevole assistenza nel corso di tale indagine; in aggiunta, l'Acquirente si impegna ad adoperarsi affinché i propri dipendenti, agenti o appaltatori prestino ragionevole assistenza al Venditore nel corso delle inchieste condotte al fine di indagare su un incidente o un infortunio occorso presso il Punto di Fornitura e le Località di Consegna;

(e) notificare immediatamente al Venditore ogni eventuale fuoriuscita di Prodotto o evenienza pericolosa che occorra presso il Punto di Fornitura o le Località di Consegna; nel caso in cui l'Acquirente sia responsabile di un incidente che richieda l'inoltro di un rapporto all'ente per la salute e la sicurezza (di seguito, "HSE"), l'Acquirente si impegna a redigere tale rapporto e ad esaminarlo congiuntamente al Venditore prima di inoltrarlo all'HSE; e

(f) riferire al Venditore tutti gli incidenti in materia di sicurezza e ambiente avvenuti presso il Punto di Fornitura o le Località di Consegna secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal Venditore.

16.3) Dal canto suo, il Venditore avrà il diritto, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di fornire motivazione alcuna, di:

- a. rifiutare a chiunque l'accesso ad un Punto di Fornitura e pretendere che chiunque si allontani da un Punto di Fornitura, qualora ritenga che costui possa non agire o non agisca secondo canoni di sicurezza o possa non osservare o non osservi le prescrizioni enunciate nel presente articolo;
- b. rifiutare l'accesso ovvero di richiedere la rimozione di qualsiasi Attrezzatura da un Punto di Fornitura o da una Località di Consegna, qualora ritenga che tale Attrezzatura possa non essere o non sia sicura o possa non rispettare o non rispetti quanto disposto nel presente articolo;
- c. rifiutare la consegna nei veicoli dell'Acquirente, qualora ritenga che tali veicoli siano carenti sotto il profilo della sicurezza o siano in cattivo stato di conservazione o siano in condizioni altrimenti non idonee.

16.4) Per quanto attiene nello specifico la tutela ambientale, le Parti convengono che:

(a) qualora si verifichi una fuga o uno sversamento di Prodotto (di seguito, "Fuoriuscita") durante la consegna del Prodotto stesso all'Acquirente, questi dovrà immediatamente adottare tutte le misure ritenute ragionevolmente necessarie al fine di rimuovere il Prodotto e mitigare gli effetti di tale Fuoriuscita;

(b) a prescindere dalla causa di tale Fuoriuscita, il Venditore potrà – previo avviso al rappresentante dell'Acquirente - adottare le misure (sia da solo sia congiuntamente all'Acquirente) e sostenere le spese (sia direttamente sia mediante propri appaltatori) che, a suo avviso, sono ragionevolmente necessarie per rimuovere il Prodotto e mitigare gli effetti di detta Fuoriuscita; in tal caso, l'Acquirente dovrà, se richiesto, collaborare con il Venditore e prestargli assistenza nel corso di tale operazione;

(c) le spese, i costi, i risarcimenti danni, le sanzioni e le penali derivanti dalla fuga o dallo sversamento del Prodotto o dall'inquinamento da esso determinato dovranno essere corrisposti dalla Parte che, con proprie azioni o omissioni, abbia colpevolmente causato o contribuito a detta Fuoriuscita; qualora entrambe le Parti abbiano agito con negligenza, ogni spesa, costo o esborso relativo alle operazioni di rimozione della Fuoriuscita dovrà essere suddiviso tra le Parti proporzionalmente al rispettivo grado di negligenza e colpa; ciascuna Parte manleverà e terrà indenne l'altra da e contro ogni spesa costo o esborso che, in base al presente articolo, sia posto a proprio carico;

(d) l'Acquirente rilascerà o comunque si adopererà affinché siano rilasciati al Venditore tutti i documenti e le informazioni relativi all'eventuale Fuoriuscita di Prodotto occorsa, nonché tutti i programmi volti a prevenire tale Fuoriuscita che siano richiesti dal Venditore o prescritti dalla normativa applicabile.

16.5) Per quanto attiene le schede di sicurezza (di seguito, "SDS"), le Parti convengono che:

(a) le informazioni sulla salute e la sicurezza in relazione alla movimentazione e all'uso del Prodotto sono contenute nelle SDS, che il Venditore ha inviato o invierà all'Acquirente; qualora tali informazioni non pervengano all'Acquirente entro la data di consegna del Prodotto, egli dovrà metterne a conoscenza il Venditore; in assenza di notifica dell'Acquirente, il Venditore assumerà che l'Acquirente abbia ricevuto le necessarie informazioni;

(b) l'Acquirente fornirà a chiunque vi abbia interesse (ivi inclusi - a titolo esemplificativo e non esaustivo - i dipendenti, gli appaltatori, gli agenti o i sub-acquirenti che possano essere esposti al Prodotto) le informazioni sulla salute e la sicurezza in oggetto;

(c) fermo restando che la SDS viene fornita in buona fede, il Venditore non rilascia alcuna garanzia in merito all'esattezza o alla completezza dei dati o delle dichiarazioni in essa contenuti, dati che vengono forniti esclusivamente affinché siano valutati e verificati da parte dell'Acquirente, dei suoi utilizzatori e sub-acquirenti;

(d) l'Acquirente garantisce di essere in possesso della perizia necessaria alla movimentazione del Prodotto.

ART. 17) RISERVATEZZA E PRIVACY

17.1) L'Acquirente si impegna e garantisce - per sé e per i propri dipendenti, agenti, collaboratori e appaltatori - di mantenere riservate e di non divulgare a terzi, salvo espresso consenso scritto dell'altra Parte, tutte le informazioni ottenute nell'ambito della stipula o dell'esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita, fatta eccezione per le informazioni di pubblico dominio e per gli obblighi di comunicazione eventualmente richiesti dalla legge.

17.2) Il Venditore informa l'Acquirente che qualsiasi informazione ("dato personale") - inclusi generalità e recapiti dei dipendenti e collaboratori dell'Acquirente - riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato") e messa a disposizione del Venditore dall'Acquirente o per suo conto, sarà oggetto di trattamento da parte del Venditore.

Il Venditore tratterà i dati personali in questione per dare esecuzione al presente contratto e per gestire gli adempimenti, le comunicazioni e le relazioni ad esso connesse.

Il Venditore potrà trattare i dati personali ricevuti anche per adempiere ad un obbligo di legge (ad esempio in materia di prevenzione e repressione dei reati di stampo mafioso, in materia doganale, di corruzione e/o dei divieti di esportazione).

Il Venditore potrà avvalersi, in tali attività, di prestatori di servizi ed altre società del gruppo IP ai quali potrà, quindi, comunicare i dati personali in questione dietro assunzione, da parte del terzo ricevente, di specifiche obbligazioni di protezione e custodia. Qualora i dati personali fossero condivisi con una terza parte al di fuori dello SEE, il Venditore adotterà garanzie adeguate per proteggere i dati (ad esempio: la stipulazione di "Clausole contrattuali standard"; l'adozione di "Norme vincolanti d'impresa" oppure il "Privacy Shield").

Il Venditore riconosce agli interessati, conformemente alle disposizioni di legge applicabili, il diritto di sapere le modalità con le quali è effettuato il trattamento dei loro dati personali ed i terzi a cui i dati sono stati comunicati; di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti o incompleti; di limitare il trattamento dei propri dati personali e di opporsi alle operazioni di trattamento.

Il Venditore conserverà i dati personali per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per il diverso tempo imposto dalle norme applicabili o ancora per il periodo necessario ad assicurare la tutela dei legittimi interessi del Venditore (ad es. il periodo di prescrizione o decadenza legali).

L'Acquirente si impegna ad informare il proprio personale ed i propri collaboratori in merito al contenuto della presente clausola.

ART. 18) TOTALITÀ DELLE INTESE. MODIFICHE. TOLLERANZA

18.1) Le presenti condizioni generali di vendita rappresentano la manifestazione integrale degli accordi raggiunti tra le Parti in merito all'oggetto dello stesso ed annullano e sostituisce eventuali intese o accordi, orali o scritti, intervenuti precedentemente tra le Parti a tal riguardo. Tutte le intese orali, le dichiarazioni o le garanzie che riguardano le presenti condizioni generali di vendita sono state interamente stabilite nello stesso.

18.2) Qualsiasi modifica alle presenti condizioni generali di vendita sarà valida e vincolante solo se effettuata per iscritto e controfirmata dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

18.3) Eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell'esercitare un potere derivante dalle presenti condizioni generali di vendita non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto, nè al potere di esercitarlo in qualsiasi tempo successivo, nè al diritto di esigere l'esatto adempimento dell'altra Parte di tutti i termini e le condizioni qui previste.

ART. 19) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA POLITICHE ANTICORRUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Mediante la sottoscrizione del presente contratto, l'Acquirente dichiara: **(IPOTESI ALTERNATIVE: A) se l'Acquirente ha adottato un modello ex D.lgs. 231/2001 e codice etico; B) se l'Acquirente NON ha adottato un modello ex D.lgs. 231/2001 e codice etico)**

A) di aver adottato un modello di organizzazione gestione e controllo in esecuzione del D.lgs. 231/2001 ed un codice etico;

B) di avere preso visione del Codice Etico del Gruppo api adottato dal Venditore e del modello di organizzazione gestione e controllo parte generale integrato con le linee guida antitrust ed anticorruzione, pubblicati sul sito www.ip.gruppoapi.com e di impegnarsi a rispettarne le linee guida, i principi ed i valori ivi espressi.

Resta tra le parti inteso che, stante la rilevanza prioritaria di quanto precede, il Venditore avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza bisogno di diffida o messa in mora, ma previa dichiarazione ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo, in caso di qualsivoglia

violazione posta in essere dall'Acquirente in relazione agli obblighi contenuti nei suddetti Codice Etico e Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e più in generale in relazione a quanto disciplinato dal predetto Dlgs. 231/2001, fermo restando il risarcimento dei danni in favore del Venditore.

L'Acquirente dichiara altresì:

- di non trovarsi in una posizione di conflitto di interesse riferibile alla esecuzione del presente contratto;
- di non essere a conoscenza della pendenza di procedimenti penali a carico di propri amministratori e procuratori, in generale soggetti apicali;
- di non essere destinatario di provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali a carico di propri amministratori e procuratorie/o soggetti apicali;
- di non avere riportato condanne in sede penale, con riferimento a propri amministratori e procuratori.

La Società si impegna, altresì, ad informare tempestivamente il Venditore via PEC di eventuali mutamenti che dovessero intervenire nel corso della esecuzione del contratto con riferimento a quanto precede, accettando sin d'ora la valutazione di ogni più opportuna iniziativa da parte del Venditore, ivi incluso il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., Il comma, senza bisogno di diffida o messa in mora, ma previa dichiarazione ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo, fermo restando il risarcimento dei danni in favore del Venditore.

ART. 20) TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

20.1) Le Parti sin d'ora dichiarano di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche.

ART. 21) CONTROVERSIE, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

21.1) Le presenti condizioni generali di vendita, così come qualunque altro accordo ad esso connesso, sarà disciplinato dalla legge italiana, senza che trovino applicazione le norme di diritto internazionale privato regolanti il conflitto di leggi, ivi inclusa la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci. In aggiunta alle presenti condizioni e per quanto con esse non in conflitto, si applicheranno le condizioni INCOTERMS vigenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.

21.2) Le Parti si impegnano a tentare di risolvere le eventuali controversie nascenti o comunque collegate alle presenti condizioni generali di vendita, incontrandosi e compiendo ogni ragionevole sforzo per raggiungere un'intesa entro il termine di 60 giorni dall'insorgere delle controversie medesime. Nei successivi venti giorni le Parti dovranno comunicarsi per iscritto l'esito dell'incontro.

22.3) Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla esistenza, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti condizioni generali di vendita e che le Parti non dovessero risolvere amichevolmente ai sensi del comma precedente, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria.

ALLEGATO A:

Scheda Tecnica del Prodotto

Per integrale accettazione

(L'Acquirente)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., approvo specificatamente le seguenti clausole:

- art. 2) – ordinativi, modalità di consegna, titolo e rischi;
- art. 3) – quantità e qualità del prodotto;
- art. 4) – accertamenti e contestazioni;
- art. 7) – termini di pagamento;
- art. 8) – garanzie;
- art. 11) – manleva;
- art. 13) – tasse;
- art. 15) – osservanza di leggi, regolamenti e politiche;
- art. 16) – sicurezza;
- art. 19) – responsabilità amministrativa, politiche anticorruzione, clausola risolutiva espressa;
- art. 21) – controversie, legge applicabile e foro competente.

Per integrale accettazione

(L'Acquirente)

ALLEGATO C(2)
BOZZA ACCORDO DI VENDITA
DI GPL PRESSO IL DEPOSITO SARPOM DI TRECATE

Luogo, data

Spett.le

Egregi Signori,
in riferimento alle intese intercorse Vi trasmettiamo qui di seguito:

ACCORDO DI VENDITA PRODOTTI PETROLIFERI – XX/XX/202X – XX/XX/202X

TRA

Italiana petroli S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di api holding S.p.A, con sede legale in Roma (RM), Via Salaria 1322, capitale sociale euro 47.665.314 interamente versato, Codice Fiscale, Partita Iva ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 00051570893

di seguito anche "Venditrice"

E

XXXXX, iscritta al Registro Imprese di XXXX presso la C.C.I.A.A. ed al R.E.A. n. XXXX C.C.I.A.A. di XXXX, Capitale Sociale euro XXXXXX, P.IVA XXXXXX C.F. XXXXXXXX, con sede legale ed amministrativa in XXXXXXXX, di seguito anche "Acquirente"

- singolarmente anche la Parte e congiuntamente le Parti -

PREMESSO

- che la Venditrice è presente sul mercato dei prodotti petroliferi aventi le caratteristiche qualitative meglio descritte nel prosieguo;
- che l'Acquirente è interessata ad acquistare prodotti petroliferi per i propri fabbisogni commerciali nelle quantità, qualità ed alle condizioni di cui al presente accordo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) Validità delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) Oggetto

Con il presente contratto, la Venditrice vende all'Acquirente e l'Acquirente si impegna ad acquistare, nel periodo di validità del contratto, i quantitativi di Prodotto indicati all'art.4 per ciascuna base di consegna e ai prezzi calcolati secondo l'art. 11 e secondo i termini e condizioni che seguono.

3) Durata

Il presente contratto ha validità ed efficacia dal XX/XX/202X al XX/XX/202X e cesserà ogni efficacia a tale scadenza senza necessità di alcuna formalità.

4) Quantità, Volume Minimo Garantito e Penale Take or Pay

La Venditrice si impegna a vendere all'Acquirente le seguenti quantità di Prodotto (Volume Minimo Garantito) che l'Acquirente si obbliga ad acquistare presso la base di consegna, secondo i programmi mensili ai sensi dell'art. 17 e secondo le modalità di consegna ai sensi del successivo art. 7:

- Trecate: Gpl Autotrazione: xxx Tonnellate

I quantitativi di cui sopra si intendono per l'intera durata del presente Accordo, da ritirare in maniera equamente distribuita su base mensile.

Le Parti concordano che, in applicazione del principio "take or pay", qualora l'Acquirente dovesse acquistare un volume di Prodotto inferiore al Volume Minimo Garantito, l'Acquirente riconoscerà comunque al Venditore una penale pari al premio "P" di cui all'art. 11 per tutto il Volume Minimo Garantito, a prescindere dalla quantità di Prodotto effettivamente ritirate senza che al riguardo alcuna eccezione e/o pretesa possa essere avanzata dall'Acquirente nei confronti del Venditore a qualsivoglia titolo e/o causa.

5) Qualità

La Venditrice s'impegna a consegnare prodotti con caratteristiche qualitative rientranti nei limiti di specifica di cui all'allegato 1.

6) Ispezioni

Presso le basi di consegna l'Acquirente, a propria cura e spese, avrà la facoltà di prelevare campioni in contraddittorio per accertamenti sulla qualità dei prodotti ricevuti, controfirmati dai rappresentanti di ciascuna Parte, inclusi eventuali ispettori indipendenti indicati dalla Parte e concordati con la venditrice. Tali campioni verranno sigillati e custoditi a cura della base di consegna dove è avvenuto il campionamento, o in altra località concordata, per 90 giorni dalla data del prelievo. Le Parti concordano, ai fini della verifica di conformità, di interpretare i risultati analitici secondo la norma UNI EN ISO 4259.

In caso di contestazione, i campioni dovranno essere conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione dell'eventuale vertenza e/o fino al raggiungimento fra le Parti di una composizione in via bonaria della vertenza stessa.

I campionamenti saranno eseguiti, in accordo con le metodiche UNI EN-ISO 3170/3171 od equivalenti, come segue:

- consegne FCA: nel serbatoio che alimenta la pensilina di carico

Sempre in caso di contestazione, le Parti ricorreranno al controllo di un qualificato laboratorio chimico specializzato, che sarà scelto di comune accordo. In mancanza di accordo, le analisi di controllo sui campioni conservati saranno effettuate da parte della AmSpec S.r.l.

Sulla base dei risultati di tali analisi di controllo, l'Acquirente che abbia ricevuto prodotto non rientrante nei limiti contrattuali di specifica ("fuori norma") avrà diritto alla rifusione dei danni subiti previa presentazione di valida documentazione giustificativa, limitatamente al valore della merce ovvero alle eventuali spese necessarie al ricondizionamento della stessa, con esclusione dei danni indiretti.

7) Modalità di consegna

Salvo altre indicazioni specifiche, le consegne saranno effettuate, franco partenza, per i prodotti indicati nell'accordo con i mezzi:

Autobotti (ATB);

Autobotti (ATB) munite di contatore per prodotto rete (assimilabili alle ATK);

Con la definizione di consegna "franco partenza" si intende la consegna della merce ad un mezzo della parte ricevente, o di chi da essa nominata, da un impianto della parte consegnante, secondo Incoterms FCA vigenti alla data di consegna.

8) Passaggio di proprietà

Per le consegne FCA di prodotto caricato in ATK/ATB, il passaggio di proprietà del prodotto avverrà al momento in cui la merce attraverserà la flangia di connessione tra il braccio di carico della base di consegna ed il mezzo di trasporto inviato dall'Acquirente alla caricazione.

Dopo il passaggio di proprietà qualsiasi rischio e responsabilità, anche relativi a danni causati a beni o persone dai suddetti prodotti o comunque ad essi relativi, passerà alla parte ricevente.

9) Regolamentazione delle caricazioni

Le consegne saranno effettuate nei normali giorni lavorativi secondo le procedure tutte, gli orari di carico e le modalità di accettazione al carico, i regolamenti fissati dalle singole basi di consegna (in particolare in materia di sicurezza ed ambiente) che l'Acquirente dichiara di ben conoscere e s'impegna a fare osservare ai soggetti che agiscono per suo conto ed in ogni caso in accordo ai regolamenti ed alle disposizioni delle Autorità vigenti per singola base.

Eventuali richieste di caricazioni al di fuori del normale orario di lavoro saranno di volta in volta subordinate alla concomitante possibilità delle basi di consegna di tenere aperta la base in dette occasioni e dovrà essere confermata dalla stessa Venditrice, con preavviso di almeno due giorni lavorativi e da comunicare entro le ore 10.00. Per il suddetto servizio è previsto un compenso forfettario da definire tra le Parti che potrà variare da struttura a struttura e che prescinde dal numero delle autobotti da caricare, per ogni giornata interessata da fuori orario o per festività anche patronali.

Ogni deroga agli orari normali di carico sarà comunque condizionata dal benessere dei funzionari degli Uffici Finanziari e/o di Dogana competenti per le basi consegnanti.

10) Periodo di consegna

Per "periodo di consegna" si intende la quindicina di calendario (1^a quindicina: 1-15 del mese; 2^a quindicina: 16-fine mese) in cui ricade la data di emissione dei documenti fiscali di accompagnamento della merce (D.A.S. o e-D.A.S.) per i prodotti caricati in ATK/ATB.

11) Prezzo Gpl

Il prezzo di fatturazione per tonnellata metrica di ciascun prodotto, al netto dell'accisa e dell'IVA e di ogni tassa o imposta applicabile, sarà definito su base mensile secondo la seguente formula:

Base: Trecate Sarpom

Prodotto: GPL Miscela Autotrazione

Prezzo = F/CA + P

Dove:

F = Quotazione Fob Algeria Bethouia Propane del mese di consegna US \$/Tons

CA = Cambio medio euro verso USD della prima decade del mese di consegna utilizzando i cambi quotidiani euro verso USD (espressi con quattro cifre decimali) fissati dalla Banca Centrale Europea ed effettivamente disponibili nel periodo di formazione del prezzo. Tale media sarà espressa con quattro cifre decimali arrotondando per difetto (qualora la quinta cifra decimale sia compresa tra 0 e 4) o per eccesso (qualora la quinta cifra decimale sia compresa tra 5 e 9).

I valori così determinati saranno riportati con due cifre decimali arrotondate per difetto (qualora la terza cifra decimale sia compresa tra 0 e 4) o per eccesso (qualora la terza cifra decimale sia compresa tra 5 e 9). I valori come sopra ottenuti saranno maggiorati dei seguenti importi espressi in euro/tonn.

P = premio pari a XX €/Tons

12) Documentazione commerciale e fiscale

Sulla documentazione Commerciale / Fiscale saranno indicati:

- quantità in peso;
- densità a 15 gradi centigradi corretta in aria (quattro cifre decimali con arrotondamento dalla quinta cifra nella quarta);

La Venditrice sarà responsabile della regolare emissione della documentazione fiscale e doganale necessaria per il trasporto dei prodotti, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

La Venditrice provvederà, a richiesta:

- ad inoltrare entro e non oltre il giorno successivo in cui è avvenuta la consegna e con il mezzo ritenuto più celere, una copia della documentazione di consegna dell'Unità Operativa della parte ricevente, che quest'ultima avrà precedentemente provveduto ad indicare;
- in mancanza in loco di unità operativa della Parte ricevente, una copia della documentazione di consegna dovrà essere spedita per fax e/o corriere alla sua sede centrale a seguito di specifici accordi;
- in alternativa a quanto indicato nei punti precedenti, la suddetta copia della documentazione di consegna sarà tenuta a disposizione per ritiro in loco, a cura e carico dell'Acquirente.

Eventuali disservizi nel ricevimento di documenti e/o richieste di duplicati dovranno essere segnalati con il mezzo più sollecito e comunque per iscritto al settore amministrativo di sede della Venditrice che si adopererà per ottemperare tempestivamente alle richieste di cui sopra.

13) Modalità di fatturazione

Le fatture saranno trasmesse dal Venditore in modalità elettronica attraverso il canale di interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI) in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Le eventuali fatture di "cortesia", aventi solo natura commerciale, verranno inviate via e-mail dal Venditore al Compratore almeno due giorni lavorativi prima della scadenza del pagamento.

Nel caso di ritardata trasmissione delle fatture in modalità elettronica da parte del Venditore, la scadenza di pagamento potrebbe essere posticipata di pari giorni lavorativi senza alcun onere a carico del Compratore, fermo restando l'impegno da parte del medesimo di effettuare comunque il pagamento con la prima data di valuta praticabile.

Il prezzo di fatturazione espresso in Euro/Tonnellata, determinato secondo l'art. 11, sarà applicato ai fini della fatturazione alla quantità in peso riportata nei documenti fiscali emessi dalla base consegnante (D.A.S o e-D.A.S.).

Il prezzo sarà assoggettato ad I.V.A. e Accisa prevista dalla legge al momento della consegna.

14) Termini di trasmissione delle fatture

Le fatture saranno emesse secondo il seguente calendario:

- a) per le consegne relative ai primi quindici giorni del mese entro il giorno 30 dello stesso mese o, qualora esso non sia giorno lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo;
- b) per le consegne della seconda quindicina del mese entro il 11 del mese successivo, o, qualora esso non sia giorno lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo.

Le eventuali fatture «di cortesia», aventi solo natura commerciale, verranno inoltrate via e mail ovvero, su richiesta della controparte, tramite vettore autorizzato, o a mezzo P.T. con raccomandata A.R.

Per le sole consegne che verranno effettuate nel mese di dicembre, le fatture elettroniche relativamente alla prima quindicina del mese dovranno essere necessariamente emesse entro il giorno 18 dello stesso mese di dicembre.

15) Segregazione delle informazioni e impegno di riservatezza

Le informazioni di natura economica e/o commerciali contenute nel Contratto e/o acquisite in o per l'esecuzione del Contratto devono considerarsi riservate tra le Parti. Inoltre in considerazione della circostanza che il Contratto non è assistito da vincolo di esclusiva in favore delle parti, ad esse è fatto divieto assoluto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma, a società concorrenti così come a qualsivoglia terzo, persona fisica o giuridica le informazioni ed i dati di natura economica e/o commerciale acquisiti durante e/o per l'esecuzione del Contratto e di farne uso per motivi diversi da quelli di stretta pertinenza per l'esecuzione del Contratto. Ciascuna delle Parti si impegna a non divulgare in alcun modo o forma all'altra ed ai dipendenti e collaboratori di quest'ultima anche in maniera accidentale informazioni e dati inerenti le attività commerciali

dei concorrenti di cui venisse a conoscenza in o per l'esecuzione di accordi commerciali con questi ultimi. Si obbligano, pertanto, ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le predette informazioni e dati riservati e ad assicurare, impegnandosi anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cc., che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza e disatteso l'impegno di segregazione assunto. Nel caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segregazione, imputabile a ciascuna delle parti e/o ai loro dipendenti e/o collaboratori, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., salvo il risarcimento del maggior danno anche in relazione ad eventuali iniziative sanzionatorie poste in essere da enti pubblici e/o autorità amministrative di controllo e garanzia. L'obbligo di segretezza e segregazione delle informazioni è vincolante per le Parti per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e per 5 anni successivi alla sua conclusione, ovvero fino al momento in cui le informazioni di cui sono venute a conoscenza siano divenute di dominio pubblico

16) Modalità di pagamento

I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario nel rispetto delle scadenze secondo il calendario delle accise che la Venditrice invierà all'Acquirente, su banca indicata dalla Venditrice, (normalmente il giorno 16 del mese successivo al mese di consegna, tranne che per le consegne relative alla 1° quindicina di dicembre per le quali è previsto il pagamento anticipato di merci ed oneri il 27 dicembre) e, comunque, con le stesse regole previste dalla normativa vigente per il versamento degli oneri fiscali.

Se la data di scadenza del pagamento cadesse di sabato, il pagamento verrà effettuato il giorno bancario immediatamente precedente. Se la data di scadenza del pagamento cadesse di domenica o in un giorno festivo, il pagamento verrà effettuato il giorno bancario immediatamente successivo.

Il bonifico bancario dovrà essere "disposto" e trasmesso alla banca non oltre la data stabilita per il pagamento. Dovrà altresì riportare la valuta concordata per il beneficiario.

Eventuali pagamenti effettuati in ritardo daranno luogo all'automatica applicazione di interessi pari al tasso EURIBOR 1 mese + 3% in vigore nel periodo intercorrente tra la data di scadenza e di effettivo pagamento (eventuali variazioni saranno applicate al loro periodo di riferimento), con relativa emissione di nota debito.

Ritardati pagamenti (da effettuare - comunque - in occasione della prima scadenza utile successiva alla ricezione della fattura) in conseguenza di ritardata fatturazione della Venditrice non daranno luogo ad addebito di interessi.

La Venditrice potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, in corso di esecuzione del presente Contratto, idonee garanzie, quali, a titolo esemplificativo, fidejussioni bancarie escutibili a prima richiesta rilasciate, in conformità al testo fornito dalla Venditrice stessa, da primari istituti di credito italiani accettati dalla Venditrice. In caso di mancato rilascio di dette garanzie da parte dell'Acquirente, la Venditrice avrà facoltà di ridurre o revocare il fido commerciale inizialmente concesso, nonché di sospendere immediatamente le consegne di Prodotto, fatto salvo ogni altro diritto previsto dalla Legge e dal presente Contratto.

17) Programmazione

Entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese M-1, l'Acquirente indicherà alla Venditrice i quantitativi di Prodotto oggetto di ritiro relativi al mese successivo.

Entro il giorno 25 il programma sarà definito tra le Parti anche in considerazione delle disponibilità di prodotto.

18) Garanzia Bancaria

A garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Acquirente di tutti gli obblighi derivanti dal presente Contratto (ivi incluse penali e pagamento delle accise) l'Acquirente si obbliga a consegnare alla Venditrice alla data di sottoscrizione del medesimo ed in ogni caso precedentemente alla prima consegna - e a mantenere pienamente efficace per tutta la durata del Contratto - una garanzia autonoma a prima richiesta da parte di primario Istituto di Credito secondo il modello allegato al presente Contratto (allegato 2).

19) Forza maggiore e caso fortuito

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1218 e 1256 c.c. non saranno imputabili alla Venditrice inadempimenti, totali o parziali, delle obbligazioni previste dal presente contratto qualora tali inadempimenti siano determinati da cause di forza maggiore, intendendo con tale termine - senza che l'elencazione abbia carattere esaustivo - eventi quali lo stato di guerra, rivoluzioni, sommosse, insurrezioni, tempeste, terremoti, scioperi anche locali

di personale proprio o di società controllate/partecipate, agitazioni sindacali anche locali di personale proprio o di società controllate/partecipate, incendi, guasto di macchinari, interruzione nelle forniture di energia elettrica, combustibili o altri servizi, l'adeguamento ad atti e/o provvedimenti di Pubbliche autorità o, in via generale, da qualunque altro evento straordinario, anch'esso non imputabile a comportamento negligente della Venditrice che producano una contrazione all'approvvigionamento di petrolio grezzo e/o di prodotti finiti, di cui al presente accordo, da una delle fonti di approvvigionamento della Venditrice in qualunque luogo o paese sia situata, in Italia o all'estero, oppure nel trasporto del petrolio grezzo e/o dei prodotti in misura tale da ritardare, ostacolare o impedire alla Venditrice medesima di fornire, in tutto o in parte, il quantitativo di prodotti da consegnare o l'approvvigionamento degli stessi in conformità al presente accordo.

20) Eccessiva onerosità

Nel definire il presente accordo, le Parti riconoscono l'impossibilità di prevedere tutti gli eventi, non imputabili a comportamento colpevole, che potrebbero accadere nel corso dell'accordo ed i contraenti dichiarano il loro proposito affinché il presente contratto operi tra di loro senza diventare economicamente eccessivamente oneroso per gli interessi di una delle due Parti.

Qualora, nel corso della gestione dell'accordo, la sua esecuzione dovesse divenire eccessivamente onerosa per una delle Parti, i contraenti faranno tutto il possibile per accordarsi sulle azioni da intraprendere per eliminare la causa o le cause dell'onerosità. Nel caso ciò non sia possibile la Parte danneggiata ha facoltà di risolvere il presente rapporto ai sensi dell'art. 1467 c.c.

21) Diritto di recesso

Qualora dovesse essere trasferita ad altri la proprietà di tutto o della maggioranza del capitale sociale avente diritto di voto di una delle Parti, l'altra Parte si riserva il diritto di recedere dal presente accordo con 30 giorni di preavviso scritto.

In caso di recesso la controparte non avrà diritto ad indennità e/o compensi di alcun genere, salvo il pagamento delle quantità di prodotti petroliferi consegnati alla data di efficacia del recesso.

22) Osservanza di Leggi e Regolamenti – Limitazioni di responsabilità

a. Osservanza di Leggi e Regolamenti

Nello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente accordo e/o di ogni eventuale modifica concordata dallo stesso, le Parti rispettano e sono tenute a rispettare scrupolosamente tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia per quanto di competenza (ivi incluso, in particolare, il Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 18 dicembre 2006 "REACH").

Le Parti dovranno operare in modo che tutte le scritture (fatture, addebiti, accrediti, rendiconti, ecc.) emesse ed inviate come previsto dal presente contratto e/o da ogni sua eventuale modifica e/o deroga, riflettano in modo appropriato i fatti relativi a tutte le attività e operazioni eseguite sì da effettuare con completezza ed accuratezza qualsiasi registrazione e documentazione.

Ciascuna delle Parti dovrà prontamente informare l'altra appena venisse a conoscenza di qualsiasi circostanza in cui, per qualsivoglia ragione, gli obblighi di cui al presente accordo non fossero stati rispettati, supplendo tempestivamente, ove possibile e per quanto di competenza, alle deficienze riscontrate.

Nella interpretazione ed esecuzione delle clausole tutte del presente accordo si farà riferimento alla legge italiana.

b. Limitazioni di responsabilità

Resta inteso tra le Parti che la responsabilità della Venditrice per danni da quest'ultima provocati in esecuzione del presente contratto (ivi incluse eventuali forniture di Prodotto non rientranti nelle specifiche contrattuali) non potrà in ogni caso essere superiore al prezzo di acquisto del Prodotto pagato dall'Acquirente.

Al riguardo, a fronte del danno liquidato dalla Venditrice nei limiti suesposti, in caso di vizi e/o indisponibilità del Prodotto imputabili alla Venditrice, che abbiano causato danni, anche a terzi, l'Acquirente si obbliga a tenere manlevata ed indenne la Venditrice da qualsivoglia pretesa da chiunque fosse avanzata nei confronti di quest'ultima.

La Venditrice non sarà in ogni caso responsabile per i danni indiretti.

La Venditrice non sarà in ogni caso considerata inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni contrattuali in caso di indisponibilità di Prodotto presso la base di consegna indicata in contratto, per cause non imputabili alla Venditrice.

Eventuali contestazioni dell'Acquirente relativamente alla qualità e/o quantità del Prodotto dovranno essere notificate per iscritto alla Venditrice entro e non oltre 15 giorni dalla consegna, a pena di decadenza, fermo il disposto dell'Art 6 del presente contratto.

23) Sanzioni commerciali internazionali.

a) Ciascuna Parte dichiara e garantisce di:

- rispettare ogni legge e/o regolamento emanato da qualsiasi ente governativo e/o sovranazionale applicabile al presente accordo tra cui: (a) le leggi e i regolamenti anticorruzione e antiriciclaggio (b) le leggi e i regolamenti sul commercio internazionale, compresi quelli vigenti negli Stati Uniti, nell'Unione Europea, nel Regno Unito e nelle Nazioni Unite ("Sanzioni");
- non essere oggetto di Sanzioni e quindi non essere una c.d. "Parte Sanzionata";
- non essere posseduta o controllata da soggetti e/o entità definiti Parte Sanzionata, e comunque di non essere soggetta all'influenza di una parte Sanzionata, sia attraverso la proprietà sia attraverso mezzi diversi da una partecipazione di maggioranza;
- non essere situata e/o organizzato in un luogo la cui giurisdizione sia oggetto di sanzioni (c.d. "Giurisdizione sanzionata") come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria e la Regione di Donetsk, Lugansk e Crimea dell'Ucraina e comunque di non essere posseduta o controllata da Entità situate o organizzate in una "giurisdizione sanzionata"

b) Ciascuna Parte dichiara e garantisce inoltre di non trasferire, fornire accesso o utilizzare i prodotti (compresi gli strumenti e la proprietà intellettuale):

- a o a beneficio di una qualsiasi entità giuridica "designata" e/o persona fisica "bloccata" da parte dell'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti);
- verso o in qualsiasi Giurisdizione Sanzionata; o
- a qualsiasi altra parte se tale trasferimento, accesso o uso costituisce una violazione delle Sanzioni.

c) Il presente Accordo sarà nullo e immediatamente risolto se, alla Data di entrata in vigore:

- una Parte è destinataria di sanzioni o una Parte ha sede in una Giurisdizione sanzionata; oppure
- l'esecuzione del presente Accordo da parte di una della Parte violerebbe qualsiasi sanzione applicabile

d) Qualsiasi violazione della presente clausola, compreso il caso in cui una Parte diventi, durante la vigenza del contratto, oggetto di sanzioni, costituisce una violazione sostanziale del presente Accordo ed è motivo di risoluzione immediata senza alcun costo o risarcimento da parte della Parte non inadempiente.

e) Ciascuna Parte si riserva tutti i diritti previsti dalla legge e dal contratto per rifiutare l'ulteriore esecuzione, anche parziale, del Contratto se successivamente alla Data di efficacia:

- una delle Parti contraenti o dei subappaltatori diventa una Parte sanzionata o assume una Parte sanzionata come subappaltatore; oppure
- i beni o i servizi di cui al presente Accordo sono considerati beni o servizi sanzionati.

24) Antimafia

Le Parti garantiscono che alla data di sottoscrizione del Contratto nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85, D.lgs. 159/11 non sono stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, nè sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime misure, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Le Parti prendono atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente Contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma, il Contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà delle Parti di richiedere il risarcimento dei danni, anche per danno reputazionale.

25) Comunicazioni

Le comunicazioni operative ed amministrative afferenti al presente contratto dovranno essere inviate ai seguenti contatti:

- Supply Commerciale:

XXXXXX

XXXXXXXX

- Supply Operativo:

XXXXXX

XXXXXX

Contabilità Oil:

XXXXXX

XXXXXXXX

26) Foro competente

Per qualunque controversia comunque nascente in merito all'esecuzione od interpretazione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

27) Tutela dei dati personali

Le Parti danno atto che i dati personali dalle stesse utilizzati riguarderanno la sola gestione del rapporto contrattuale e che ciascuna Parte opererà in veste di Titolare autonomo del trattamento nel pieno rispetto della normativa privacy vigente.

28) Responsabilità amministrativa, politiche anticorruzione, clausola risolutiva espressa

Mediante la sottoscrizione del presente contratto, l'Acquirente dichiara: **(IPOTESI ALTERNATIVE: A) se l'Acquirente ha adottato un modello ex D.lgs. 231/2001 e codice etico; B) se l'Acquirente NON ha adottato un modello ex D.lgs. 231/2001 e codice etico)**

A) di aver adottato un modello di organizzazione gestione e controllo in esecuzione del Dlgs. 231/2001 ed un codice etico;

B) di avere preso visione del Codice Etico del Gruppo api adottato dalla Venditrice e del modello di organizzazione gestione e controllo parte generale integrato con le linee guida antitrust ed anticorruzione, pubblicati sul sito www.ip.gruppoapi.com e di impegnarsi a rispettarne le linee guida, i principi ed i valori ivi espressi.

Resta tra le parti inteso che, stante la rilevanza prioritaria di quanto precede, la Venditrice avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza bisogno di diffida o messa in mora, ma previa dichiarazione ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo, in caso di qualsivoglia violazione posta in essere dall'Acquirente in relazione agli obblighi contenuti nei suddetti Codice Etico e Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e più in generale in relazione a quanto disciplinato dal predetto Dlgs. 231/2001, fermo restando il risarcimento dei danni in favore della Venditrice.

L'Acquirente dichiara altresì:

- di non trovarsi in una posizione di conflitto di interesse riferibile alla esecuzione del presente contratto;
- di non essere a conoscenza della pendenza di procedimenti penali a carico di propri amministratori e procuratori, in generale soggetti apicali;
- di non essere destinatario di provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali a carico di propri amministratori e procuratorie/o soggetti apicali;
- di non avere riportato condanne in sede penale, con riferimento a propri amministratori e procuratori.

L'Acquirente si impegna, altresì, ad informare tempestivamente la Venditrice via PEC di eventuali mutamenti che dovessero intervenire nel corso della esecuzione del contratto con riferimento a quanto precede, accettando sin d'ora la valutazione di ogni più opportuna iniziativa da parte della Venditrice, ivi incluso il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., II comma, senza bisogno di diffida o messa in mora, ma previa dichiarazione ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo, fermo restando il risarcimento dei danni in favore della Venditrice.

29) Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE)

L'Acquirente prende atto e riconosce che le operazioni di caricazione di prodotti petroliferi avvengono all'interno di un impianto petrolifero di proprietà della Venditrice o nella sua disponibilità a titolo diverso dalla proprietà (nel seguito anche "Base" o "Basi"), ove sono potenzialmente presenti rischi standard da interferenza per la sicurezza.

La Venditrice garantisce all'Acquirente che tutte le attività oggetto del presente contratto svolte presso le Basi rispettano le norme di legge pro tempore vigenti in materia HSE.

Come previsto dall'art. 26 comma 3 ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i., l'Acquirente redigerà e fornirà ai propri aventi causa incaricati delle operazioni di caricazione presso le Basi (nel seguito "Terzi"), una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni da svolgere.

La Venditrice dovrà fornire ai Terzi – e/o si obbliga affinché il soggetto responsabile della Base da esso incaricata alla caricazione fornisca a detti Terzi – prima dell'inizio delle operazioni, le eventuali informazioni integrative emesse dalle stesse Basi circa i rischi specifici e interferenziali con detti Terzi presenti al momento delle attività.

La Venditrice dovrà – e si obbliga affinché la Base provveda a – far sottoscrivere ai Terzi tali integrazioni, per presa visione e accettazione.

La Venditrice dovrà – e si obbliga affinché la Base provveda a – consegnare ai Terzi prima dell'inizio delle operazioni le procedure, norme operative e prescrizioni di sicurezza pro tempore vigenti nella Base, alle quali detti Terzi dovranno uniformarsi.

L'Acquirente nello svolgimento tramite Terzi da lui incaricati delle attività di caricazione all'interno di ciascuna Base, si obbliga ad ottemperare alle seguenti disposizioni:

- rispettare tutte le norme pro tempore vigenti in materia HSE;
- impiegare personale idoneo alla caricazione di prodotti petroliferi;
- assicurare che gli autisti rispettino le norme operative di sicurezza e di emergenza pro tempore vigenti presso ciascuna Base, come messe a disposizione della Venditrice e/o dalla Base stessa prima dell'inizio delle operazioni;
- garantire che le ditte di trasporto utilizzate siano in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla normativa pro tempore vigente e che i mezzi di trasporto impiegati siano conformi alla normativa di sicurezza e siano in perfette condizioni di efficienza e con tutte le strumentazioni di sicurezza in regola;
- assicurare che gli autisti siano dotati di tutte le attrezzature di lavoro e di tutti i dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari al corretto e sicuro svolgimento delle attività di caricazione, in relazione sia ai rischi professionali connessi allo svolgimento delle attività stesse, sia ai rischi dell'ambiente e delle apparecchiature presenti nelle Basi;
- assicurare che gli autisti utilizzino correttamente le apparecchiature, i dispositivi e gli indumenti di sicurezza assegnatigli e operino in rigoroso accordo con le procedure, norme operative e prescrizioni delle Basi pro tempore vigenti in materia HSE.

In caso di inosservanza documentata dalla Base, anche parziale, degli obblighi di cui sopra, le Basi potranno non accettare alla caricazione il vettore e/o l'autista a cui si riferiscono le eventuali violazioni.

L'Acquirente ha facoltà di effettuare periodiche verifiche circa il rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti in materia HSE presso le Basi.

Eventuali incidenti e/o non conformità gravi verranno tempestivamente comunicate dalla Venditrice all'Acquirente.

La Venditrice garantisce all'Acquirente che le sostanze contenute nei prodotti oggetto del presente contratto risultano conformi a quanto previsto dal Regolamento CE 1907/2006 (REACH) e s.m.i. In particolare, le stesse risultano registrate nei termini dovuti all'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) e il Numero di Registrazione di ciascuna è riportato nella Scheda Dati di Sicurezza dei prodotti stessi messa a disposizione dalla Venditrice.

30) Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente contratto:

- A. Specifiche dei prodotti
- B. Modello garanzia autonoma

Luogo e Data

La Venditrice

L'Acquirente

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. e ss. la Società approva espressamente le seguenti clausole:

- 4) Quantità, Volume Minimo Garantito e Penale Take or Pay;
- 22) Osservanza di Leggi e Regolamenti – Limitazioni di responsabilità;
- 28) Responsabilità amministrativa, politiche anticorruzione, clausola risolutiva_espressa;

Luogo e Data

La Venditrice

L'Acquirente

ALLEGATO A
Specifiche dei prodotti

ALLEGATO B
Modello garanzia autonoma

Garanzia Bancaria Autonoma

Spettabile
(inserire i dati di IP, denominazione, indirizzo)

Con riferimento al contratto di sottoscritto in data (di seguito per brevità "Contratto") da (di seguito per brevità "IP ") e da (di seguito per brevità "la Società"), a favore di IP quale beneficiaria la sottoscritta Banca, in persona del, con sede legale in,, con la presente si obbliga direttamente, irrevocabilmente ed incondizionatamente, al puntuale ed integrale soddisfacimento di ogni ragione di credito della IP comunque ed a qualsivoglia titolo nascente dal Contratto e sue eventuali modifiche, integrazioni e/o, di qualsivoglia natura e/o entità sottoscritte tra IP e la Società.

All'uopo la sottoscritta Banca rilascia la presente garanzia autonoma a prima richiesta per il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni tutte a carico della Società ai sensi del Contratto e sue eventuali modifiche, integrazioni, di qualsivoglia natura e/o entità, sottoscritte tra IP e la Società ovvero a garanzia del pieno ed integrale pagamento dei compensi previsti nel Contratto, nonchè del pagamento degli oneri, imposte, tasse, costi, spese, penali nei termini e condizioni ivi convenuti, nonchè del risarcimento di ulteriori danni, fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro

La sottoscritta Banca dà atto che il presente atto costituisce un contratto autonomo di garanzia, separato e distinto rispetto alle obbligazioni di cui sopra assunte con la sottoscrizione del Contratto e che non sarà in alcun modo sollevata dall'impegno assunto con la presente garanzia in conseguenza di qualsiasi cambiamento dei termini e condizioni di detto Contratto, nè a fronte di qualsiasi deroga o rinuncia concessa da IP ai termini e condizioni del Contratto, nè infine a fronte di eventuali mutamenti della compagine azionaria e/o della struttura societaria della Società e/o di IP.

In forza della presente garanzia, la sottoscritta Banca resta obbligata a pagare IP a semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata formulata dalla IP medesima, entro ... giorni dal ricevimento della richiesta stessa, con bonifico su conto corrente indicato dalla IP, indipendentemente da qualsivoglia contestazione ed eccezione connessa al contenuto e all'esecuzione del Contratto, cui la Banca espressamente rinuncia in ogni caso, quanto le venisse richiesto dalla IP, in esecuzione di quanto sopra, senza obbligo da parte della IP di preventiva messa in mora ed escussione della Società e fermo restando il diritto della IP di concedere alla Società tutte quelle dilazioni che la IP riterrà di suo interesse.

Considerata la natura e l'oggetto del presente contratto autonomo di garanzia è espressamente esclusa ogni applicabilità delle norme codicistiche in materia di fideiussione, rinunciando comunque noi Banca fin d'ora espressamente ad avvalerci di ogni beneficio, diritto ed eccezione ivi contemplato.

Eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra la IP e la Società non potranno in ogni caso sospendere l'obbligo da parte nostra di pagare alla IP puntualmente quanto richiestoci fino alla concorrenza di €in forza della presente garanzia.

La presente garanzia autonoma a prima richiesta avrà validità a far data dalla sua emissione e deve intendersi valida ed irrevocabile sino all'integrale soddisfacimento di tutto quanto dovuto dalla Società a fronte del Contratto sopra citato.

L'efficacia della presente garanzia decorre pertanto dal e scadrà il, salvo rinnovo su richiesta scritta di IP a mezzo lettera raccomandata.

La scrivente Banca si impegna a tal proposito a rinnovare e/o prorogare detta garanzia per un periodo massimo di ulteriori giorni, qualora IP avanzasse la suddetta richiesta.

Il mancato pagamento delle commissioni non potrà naturalmente essere opposto a IP.

La presente garanzia è regolata dal diritto italiano. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione ed estinzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, con esclusione di qualsiasi altro foro alternativo previsto dalla legge.

Data

Firma

(*) la garanzia dovrà essere rilasciata da un Primario Istituto di Credito Italiano

NOTA IMPORTANTE

ALLEGATO C(3)
BOZZA ACCORDO DI VENDITA
DI KEROSENE (JET FUELS) PRESSO IL DEPOSITO SARPOM DI TRECATE

DATA xxxxxx

Spett.le
xxxxxx

Egregi Signori,
in riferimento alle intese intercorse, Vi trasmettiamo qui di seguito:

ACCORDO DI VENDITA ANNUALE DI KEROSENE: 01 aprile 202X - 31 marzo 202X

TRA

italiana petroli S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di api holding S.p.A., con sede legale in Roma (RM), via Salaria n. 1322, capitale sociale interamente versato pari a euro 47.665.314=, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle imprese di Roma numero 00051570893, di seguito anche "Venditore o Venditrice"

E

XXXXXXXXXXXX, numero di iscrizione al Registro imprese di XXXXX, con il numero XXXXXX, Capitale Sociale euro XXXXXXX= interamente versato, Partita IVA XXXXXXX, Codice Fiscale XXXXXXXXXXX, con sede legale ed amministrativa in XXXXXXX, di seguito anche "Compratore o Acquirente"

- singolarmente anche la Parte e congiuntamente le Parti -

PREMESSO

- che il Venditore è presente sul mercato della commercializzazione di prodotti petroliferi, tra i quali il Jet fuel A1 (di seguito "Jet" o "Prodotto") le cui specifiche italiane sono in **Allegato 1**;
- che il Compratore è interessato a comprare Jet fuel A1 per i propri fabbisogni commerciali nelle quantità, qualità ed alle condizioni di cui al presente accordo (di seguito anche "Accordo").

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) Validità delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2) Oggetto

Con il presente Accordo, il Venditore vende al Compratore che acquista, nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo, i quantitativi di Prodotto di cui al successivo articolo 4, base di consegna SARPOM, secondo la programmazione di cui al successivo art. 7, ai prezzi calcolati secondo l'art. 11 e secondo i termini e condizioni tutti che seguono.

3) Durata

Il presente Accordo ha validità ed efficacia annuale, dal 1° Aprile 202X e scadenza al 31 Marzo 202X e cesserà ogni efficacia a tale scadenza, senza necessità di alcuna formalità.

4) Quantità – Volume Minimo Garantito e penale TAKE OR PAY

4.1 Il Compratore si obbliga ad acquistare le quantità di Prodotto di seguito indicate XXXXXX (**Volume Minimo Annuo Garantito**), presso la base di consegna SARPOM, secondo i programmi mensili ai sensi dell'art. 7 e secondo le modalità di consegna di cui al successivo art. 8.

I quantitativi di cui all'**Allegato 1** si intendono per l'intera durata del presente Accordo, da ritirare in maniera equamente distribuita su base mensile nell'anno contrattuale.

4.2 Il Compratore riconoscerà comunque al Venditore una penale pari al premio di cui all'Allegato 1 moltiplicato per l' **Volume Minimo Annuo Garantito**, a prescindere dalla quantità di Prodotto effettivamente acquistata dall'Acquirente, senza che al riguardo alcuna eccezione e/o pretesa possa essere avanzata dall'Acquirente nei confronti del Venditore a qualsivoglia titolo e/o causa.

4.3 Quantità superiori al Volume Minimo Annuo Garantito non potranno essere acquistate dal Compratore.

4.4 In caso di consegna via pipeline del Prodotto ai sensi del successivo articolo 8 il Compratore riconosce ed accetta che, per limiti tecnico/operativi della pipeline il trasferimento del Prodotto al deposito Disma presso l'aeroporto di Malpensa non potrà avvenire per volumi inferiori a 500 MT per trasferimento.

5) Qualità

Il Venditore si impegna a consegnare il Prodotto con caratteristiche qualitative rientranti nei limiti di specifica di cui all'**Allegato 2**.

6) Accertamento qualità tra le Parti – Off Spec

Presso la base di consegna SARPOM, il Compratore ed il Venditore procederanno in contraddittorio al prelievo di campioni in serbatoio controfirmati dai rappresentanti di ciascuna Parte per accertamenti di qualità sul Prodotto, che facciano fede e siano vincolanti tra le Parti.

Qualora il Compratore dovesse scegliere di non partecipare direttamente o attraverso terzi incaricati alla procedura di accertamento qualità, farà fede il bollettino emesso dalla base senza contraddittorio fra le Parti.

Le Parti concordano, ai fini della verifica di conformità, di interpretare i risultati analitici secondo la norma UNI EN ISO 4259.

Stante la segregazione certificata della linea a valle del serbatoio di spedizione, le Parti concordano che la qualità accertata in serbatoio farà sempre fede come qualità finale consegnata.

In caso di contestazione, che quindi dovrà essere limitata solo alla qualità accertata in serbatoio, i campioni prelevati dovranno essere conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione dell'eventuale vertenza e/o fino al raggiungimento fra le Parti di una composizione in via bonaria della vertenza stessa.

I campionamenti saranno eseguiti in accordo con le metodiche UNI EN-ISO 3170/3171 od equivalenti.

Sulla base dei risultati di tali analisi di controllo, il Compratore che abbia ricevuto Prodotto non rientrante nei limiti contrattuali di specifica ("fuori norma") avrà diritto alla rifusione dei danni subiti previa presentazione di valida documentazione giustificativa, limitatamente al valore della merce ovvero alle eventuali spese necessarie al ricondizionamento della stessa, con esclusione dei danni indiretti.

7) Programmazione delle consegne

Non più tardi del 15 di ogni mese M-1, il Compratore trasmetterà al Venditore un ordine fermo per il mese M, che definisce la quantità di Prodotto da fornire e relativa data e luogo di consegna, fornendo tutte le informazioni necessarie al Venditore per evadere l'ordine nel rispetto della normativa pro tempore vigente.

Sempre non più tardi del 15 di ogni mese M-1, il Compratore trasmetterà al Venditore la miglior stima dei volumi che prevede di ritirare basi di consegna SARPOM nei mesi successivi M+1 e M+2.

8) Modalità di consegna

Le consegne del Prodotto al Compratore avverranno con le modalità qui di seguito descritte.

Via pipeline

Le consegne avverranno alla flangia di connessione tra la pipeline di proprietà di SARPOM S.r.l. e la pipeline di Disma S.p.A. di ingresso al deposito della medesima presso l'aeroporto di Malpensa.

Via terra

Le consegne avverranno franco partenza secondo gli INCOTERMS relativi alla modalità FCA su autobotti, alla flangia di connessione tra il braccio del ponte di carico della base di consegna SARPOM S.r.l. ed il mezzo di trasporto inviato alla caricazione dal Compratore.

9) Passaggio di proprietà

9.1 Per le consegne via pipeline il passaggio di proprietà avviene nel momento in cui il prodotto attraversa la flangia di connessione tra la pipeline di proprietà di SARPOM Srl e la pipeline di Disma SpA di ingresso al deposito della medesima,

9.2 Per le consegne via terra il passaggio di proprietà del Prodotto avverrà alla data del momento in cui il Prodotto attraverserà la flangia di connessione tra il braccio di carico della base di consegna SARPOM ed il mezzo di trasporto inviato dal Compratore alla caricazione.

Dopo il passaggio di proprietà qualsiasi rischio e responsabilità, anche relativi a danni causati a beni o persone dal Prodotto o comunque ad esso relativi, passerà al Compratore.

10)Regolamentazione delle caricazioni

Le consegne saranno effettuate nei normali giorni lavorativi secondo tutte le procedure, gli orari di carico e le modalità di accettazione al carico, i regolamenti fissati dalla base di consegna SARPOM (in particolare in materia di sicurezza ed ambiente) che il Compratore dichiara di ben conoscere e s'impegna a fare osservare ai soggetti che agiscono per suo conto ed in ogni caso in accordo ai regolamenti ed alle disposizioni delle Autorità pro tempore vigenti.

Eventuali richieste di caricazioni al di fuori del normale orario di lavoro saranno di volta in volta subordinate alla concomitante possibilità della base di consegna di rimanere aperta in dette occasioni e dovrà essere confermata dal Venditore, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi e da comunicare entro le ore 10:00. Per il suddetto servizio è previsto un compenso forfettario da definire tra le Parti.

Ogni deroga agli orari normali di carico sarà comunque condizionata dal benessere dei funzionari degli Uffici Finanziari e/o di Dogana competenti per la base di consegna.

11)Prezzi

Il prezzo di vendita, espresso in euro/mc 15°, del Prodotto, al netto dell'accisa e dell'I.V.A, sarà calcolato come segue:

- media delle quotazioni **HIGH CIF** riportate alla voce "Jet CIF NWE" effettivamente pubblicate dal Platts European Marketscan relative al periodo di formazione del prezzo, che coinciderà con il mese di consegna M, arrotondata alla seconda cifra decimale per difetto (qualora la terza cifra decimale sia compresa tra 0 e 4) o per eccesso (qualora la terza cifra decimale sia compresa tra 5 e 9);
- la media in USD/MT così ottenuta sarà convertita in EURO/MT utilizzando i cambi quotidiani Euro/USD (espressi con quattro cifre decimali) fissati dalla Banca Centrale Europea, nel periodo che coincide con il mese di consegna. Tale media sarà espressa con 4 cifre decimali arrotondando per difetto (qualora la quinta cifra decimale sia compresa tra 0 e 4) o per eccesso (qualora la quinta cifra decimale sia compresa tra 5 e 9);
- a tale media verranno sommati i premi riportati nell'**Allegato 1**.

Il valore, così ottenuto, sarà trasformato in Euro/MC moltiplicando per la densità convenzionale di 0,800 Kg/litro.

Il valore così determinato in Euro/MC sarà riportato con due cifre decimali arrotondando per difetto (qualora la quinta cifra decimale sia compresa tra 0 e 4) o per eccesso (qualora la quinta cifra decimale sia compresa tra 5 e 9).

12)Fatturazione

Le fatture saranno emesse mensilmente, trasmesse dal Venditore in modalità elettronica attraverso il canale di interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI) in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Le eventuali fatture di "cortesia", aventi solo natura commerciale, verranno inviate via email dal Venditore al Compratore almeno due giorni lavorativi prima della scadenza del pagamento.

Nel caso di ritardata trasmissione delle fatture in modalità elettronica da parte del Venditore, la scadenza di pagamento potrebbe essere posticipata di pari giorni lavorativi senza alcun onere a carico del Compratore, fermo restando l'impegno da parte del medesimo di effettuare comunque il pagamento con la prima data di valuta praticabile.

Il prezzo di fatturazione espresso in Euro/MC, determinato secondo l'art. 11, sarà applicato ai fini della fatturazione alla quantità in volume a 15°C riportata nei documenti fiscali emessi dalla base consegnante (note peso e/o DAA).

Il prezzo sarà assoggettato ad I.V.A. prevista dalla legge.

13) Posizione fiscale

Il Prodotto viene venduto in sospensione di accisa.

Sono a carico e responsabilità esclusive del Compratore tutte le imposte e tasse gravanti sul Prodotto, restando il Venditore e/o il deposito che consegna/spedisce il Prodotto espressamente manlevati dal Compratore a fronte di richieste di pagamento avanzate e/o che saranno avanzate da chiunque a qualsivoglia titolo e/o causa nei confronti di questi ultimi, obbligandosi in particolare il Compratore a rimborsare al Venditore e/o al deposito che consegna/spedisce il Prodotto ogni eventuale importo (incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo eventuali sanzioni da parte degli enti competenti), che questi ultimi fossero chiamati e/o costretti a pagare a causa del mancato rispetto, in tutto o in parte, da parte del Compratore degli obblighi sul medesimo gravanti in materia di imposte e tasse gravanti sul Prodotto.

14) Pagamento – Garanzia Autonoma Bancaria

14.1 Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario con valuta fissa 10 giorni di calendario dopo la fine del mese di consegna.

Se la data di scadenza del pagamento cadrà di sabato o un giorno non bancario diverso da lunedì, il pagamento sarà effettuato il giorno bancario (italiano) precedente. Se la data di scadenza del pagamento cadrà di domenica o lunedì non bancario, il pagamento sarà effettuato il giorno bancario (italiano) successivo.

Qualora il pagamento avvenga in ritardo, il Venditore applicherà gli interessi per i giorni di ritardo al tasso Euribor a 3 mesi vigente al momento della scadenza della fattura più 2 punti. Gli interessi decorreranno comunque di diritto, senza bisogno di preventiva costituzione in mora, e non saranno da considerare come un'estensione del credito concessa dal Venditore al Compratore.

14.2 A garanzia dell'esatto adempimento da parte del Compratore di tutti gli obblighi derivanti dal presente Accordo il Compratore medesimo si obbliga a consegnare al Venditore alla data di sottoscrizione del medesimo – e a mantenere pienamente efficace per tutta la durata dell'Accordo - una garanzia autonoma a prima richiesta da parte di primario Istituto di Credito secondo il modello allegato al presente Accordo sub 3.

15) Forza maggiore e caso fortuito

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1218 e 1256 c.c. non saranno imputabili al Venditore inadempimenti, totali o parziali, delle obbligazioni previste dal presente Accordo qualora tali inadempimenti siano determinati da cause di forza maggiore, intendendo con tale termine - senza che l'elencazione abbia carattere esaustivo - eventi quali lo stato di guerra, rivoluzioni, sommosse, insurrezioni, tempeste, terremoti, scioperi anche locali di personale proprio o di società controllate/partecipate, agitazioni sindacali anche locali di personale proprio o di società controllate/partecipate, incendi, guasto di macchinari, interruzione nelle forniture di energia elettrica, combustibili o altri servizi, l'adeguamento ad atti e/o provvedimenti di Pubbliche autorità o, in via generale, da qualunque altro evento straordinario, anch'esso non imputabile a comportamento negligente del Venditore, che producano una contrazione all'approvvigionamento di petrolio grezzo e/o di prodotti finiti, di cui al presente accordo, da una delle fonti di approvvigionamento del Venditore, in qualunque luogo o paese sia situata, in Italia o all'estero, oppure nel trasporto del petrolio grezzo e/o dei prodotti in misura tale da ritardare, ostacolare o impedire al Venditore di fornire, in tutto o in parte, il quantitativo di Prodotto da consegnare o l'approvvigionamento dello stesso in conformità al presente Accordo.

16) Eccessiva onerosità

Nel definire il presente Accordo, le Parti riconoscono l'impossibilità di prevedere tutti gli eventi, non imputabili a comportamento colpevole, che potrebbero accadere nel corso della sua esecuzione e le Parti dichiarano il loro proposito affinché il presente Accordo operi tra di loro senza diventare economicamente eccessivamente oneroso per gli interessi di una delle due Parti.

Qualora, nel corso della gestione dell'Accordo, la sua esecuzione dovesse divenire eccessivamente onerosa per una delle Parti, le Parti faranno tutto il possibile per accordarsi sulle azioni da intraprendere per eliminare la causa o le cause dell'onerosità. Nel caso ciò non sia possibile la Parte danneggiata ha facoltà di risolvere il presente rapporto ai sensi dell'art. 1467 c.c.

17) Diritto di recesso

Qualora dovesse essere trasferita ad altri la proprietà di tutto o della maggioranza del capitale sociale avente diritto di voto di una delle Parti, l'altra Parte si riserva il diritto di recedere dal presente accordo con effetto immediato.

In caso di recesso l'altra Parte non avrà diritto ad indennità e/o compensi di alcun genere, salvo il pagamento delle quantità di Prodotto consegnato alla data di efficacia del recesso.

18) Osservanza di Leggi e Regolamenti – Limitazioni di responsabilità

18.1 Nello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente Accordo e/o di ogni eventuale modifica concordata dallo stesso, le Parti rispettano e sono tenute a rispettare scrupolosamente tutte le leggi e regolamenti pro tempore vigenti in materia per quanto di competenza (ivi incluso, in particolare, il Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 18 dicembre 2006 "REACH").

Le Parti dovranno operare in modo che tutte le scritture (fatture, addebiti, accrediti, rendiconti, ecc.) emesse ed inviate come previsto dal presente Accordo e/o da ogni sua eventuale modifica e/o deroga, riflettano in

modo appropriato i fatti relativi a tutte le attività e operazioni eseguite sì da effettuare con completezza ed accuratezza qualsiasi registrazione e documentazione.

Ciascuna delle Parti dovrà prontamente informare l'altra appena venisse a conoscenza di qualsiasi circostanza in cui, per qualsivoglia ragione, gli obblighi di cui al presente Accordo non fossero stati rispettati, supplendo tempestivamente, ove possibile e per quanto di competenza, alle deficienze riscontrate.

Nella interpretazione ed esecuzione delle clausole tutte del presente Accordo si farà riferimento alla legge italiana.

18.2 Limitazioni di responsabilità. Resta inteso tra le Parti che la responsabilità del Venditore per danni da quest'ultima provocati in esecuzione del presente Accordo non potrà in ogni caso essere superiore al prezzo di acquisto del Prodotto interessato dall'evento dannoso e pagato dal Compratore.

Il Venditore non sarà in ogni caso responsabile per i danni indiretti.

Il Venditore non sarà in ogni caso considerato inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni contrattuali in caso di indisponibilità di Prodotto presso la base di consegna indicata in Accordo, per cause non imputabili al dolo o colpa grave del Venditore.

Eventuali contestazioni del Compratore relativamente alla qualità e/o quantità del Prodotto dovranno essere notificate per iscritto al Venditore entro e non oltre 15 giorni dalla consegna, a pena di decadenza, fermo il disposto dell'art. 6 del presente Accordo.

19) Comunicazioni

Tutte le comunicazioni afferenti al presente Accordo dovranno essere formalizzate per iscritto, così come qualsiasi modifica sarà ritenuta valida solo se fatta in forma scritta ed accettata esplicitamente, nella medesima forma, dall'altra Parte.

20) Foro competente

Qualunque controversia tra le Parti sarà deferita all'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria di Roma così intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria.

21) Tutela dei dati personali

Le Parti danno atto che i dati personali dalle stesse utilizzati riguarderanno la sola gestione del rapporto contrattuale e che ciascuna Parte opererà in veste di Titolare Autonomo del Trattamento, nel pieno rispetto della normativa privacy vigente.

22) Responsabilità amministrativa, politiche anticorruzione, clausola risolutiva espressa

Mediante la sottoscrizione del presente contratto, l'Acquirente dichiara: **(IPOTESI ALTERNATIVE: A) se l'Acquirente ha adottato un modello ex D.lgs. 231/2001; B) se l'Acquirente NON ha adottato un modello ex D.lgs. 231/2001)**

A) di aver adottato un modello di organizzazione gestione e controllo in esecuzione del Dlgs. 231/2001 ed un codice etico;

B) di avere preso visione del Codice Etico del Gruppo api adottato dalla Venditrice e del modello di organizzazione gestione e controllo parte generale integrato con le linee guida antitrust ed anticorruzione,

pubblicati sul sito www.ip.gruppoapi.com e di impegnarsi a rispettarne le linee guida, i principi ed i valori ivi espressi.

Resta tra le parti inteso che, stante la rilevanza prioritaria di quanto precede, la Venditrice avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza bisogno di diffida o messa in mora, ma previa dichiarazione ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo, in caso di qualsivoglia violazione posta in essere dall'Acquirente in relazione agli obblighi contenuti nei suddetti Codice Etico e Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e più in generale in relazione a quanto disciplinato dal predetto Dlgs. 231/2001, fermo restando il risarcimento dei danni in favore della Venditrice.

L'Acquirente dichiara altresì:

- di non trovarsi in una posizione di conflitto di interesse riferibile alla esecuzione del presente contratto;
- di non essere a conoscenza della pendenza di procedimenti penali a carico di propri amministratori e procuratori, in generale soggetti apicali;
- di non essere destinatario di provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali a carico di propri amministratori e procuratorie/o soggetti apicali;
- di non avere riportato condanne in sede penale, con riferimento a propri amministratori e procuratori.

L'Acquirente si impegna, altresì, ad informare tempestivamente la Venditrice via PEC di eventuali mutamenti che dovessero intervenire nel corso della esecuzione del contratto con riferimento a quanto precede, accettando sin d'ora la valutazione di ogni più opportuna iniziativa da parte della Venditrice, ivi incluso il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., II comma, senza bisogno di diffida o messa in mora, ma previa dichiarazione ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo, fermo restando il risarcimento dei danni in favore della Venditrice.

23) Segregazione delle informazioni ed impegno di riservatezza

Le informazioni di natura economica e/o commerciali contenute nell'Accordo e/o acquisite in o per l'esecuzione dell'Accordo devono considerarsi riservate tra le Parti quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso dell'altra Parte o per obbligo di legge laddove tali informazioni siano richieste da Autorità Giudiziarie, Autorità Doganali, Autorità Governative etc. e fatta eccezione per società e studi di consulenza legale, fiscale o amministrativa, purchè gli stessi si impegnino a loro volta a rispettare tale vincolo di riservatezza.

È fatto espresso divieto assoluto a ciascuna Parte di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma, a società concorrenti così come a qualsivoglia terzo, persona fisica o giuridica le informazioni ed i dati di natura economica e/o commerciale acquisiti durante e/o per l'esecuzione dell'Accordo e di farne uso per motivi diversi da quelli di stretta pertinenza per l'esecuzione dell'Accordo. Ciascuna delle Parti si impegna a non divulgare in alcun modo o forma all'altra Parte ed ai suoi dipendenti e collaboratori anche in maniera accidentale informazioni e dati inerenti alle attività commerciali dei concorrenti di cui venisse eventualmente a conoscenza in o per l'esecuzione di accordi commerciali con gli stessi. Le Parti si obbligano, pertanto, ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le predette informazioni e dati riservati e ad assicurare, impegnandosi anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cc., che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza e disatteso l'impegno

di segregazione assunto. Nel caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segregazione, imputabile a ciascuna delle parti e/o ai loro dipendenti e/o collaboratori, è in facoltà della parte non inadempiente risolvere l'Accordo di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., salvo il risarcimento del maggior danno anche in relazione ad eventuali iniziative sanzionatorie poste in essere da enti pubblici e/o autorità amministrative di controllo e garanzia. L'obbligo di segretezza e segregazione delle informazioni è vincolante per le Parti per tutta la durata dell'esecuzione del Accordo e per 5 anni successivi alla sua conclusione, ovvero fino al momento in cui le informazioni di cui sono venute a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

24) Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE)

Il Compratore prende atto e riconosce che le operazioni di caricazione di prodotti petroliferi avvengono all'interno di un impianto petrolifero di proprietà del Venditore o nella sua disponibilità a titolo diverso dalla proprietà (nel seguito anche "Base" o "Basi"), ove sono potenzialmente presenti rischi standard da interferenza per la sicurezza.

Il Venditore garantisce al Compratore che tutte le attività oggetto del presente Accordo svolte presso le Basi rispettano le norme di legge pro tempore vigenti in materia HSE.

Come previsto dall'art. 26 comma 3 ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i., il Compratore redigerà e fornirà ai propri aventi causa incaricati delle operazioni di caricazione presso le Basi (nel seguito "Terzi"), una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni da svolgere.

Il Venditore dovrà fornire ai Terzi – e/o si obbliga affinché il soggetto responsabile della Base da esso incaricata alla caricazione fornisca a detti Terzi – prima dell'inizio delle operazioni, le eventuali informazioni integrative emesse dalle stesse Basi circa i rischi specifici e interferenziali con detti Terzi presenti al momento delle attività.

Il Venditore dovrà – e si obbliga affinché la Base provveda a – far sottoscrivere ai Terzi tali integrazioni, per presa visione e accettazione.

Il Venditore dovrà – e si obbliga affinché la Base provveda a – consegnare ai Terzi prima dell'inizio delle operazioni le procedure, norme operative e prescrizioni di sicurezza pro tempore vigenti nella Base, alle quali detti Terzi dovranno uniformarsi.

Il Compratore nello svolgimento tramite Terzi da lui incaricati delle attività di caricazione all'interno di ciascuna Base, si obbliga ad ottemperare alle seguenti disposizioni:

- rispettare tutte le norme pro tempore vigenti in materia HSE;
- impiegare personale idoneo alla caricazione di prodotti petroliferi;
- assicurare che gli autisti rispettino le norme operative di sicurezza e di emergenza pro tempore vigenti presso ciascuna Base, come messe a disposizione dal Venditore e/o dalla Base stessa prima dell'inizio delle operazioni;
- garantire che le ditte di trasporto utilizzate siano in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla normativa pro tempore vigente e che i mezzi di trasporto impiegati siano conformi alla normativa di sicurezza e siano in perfette condizioni di efficienza e con tutte le strumentazioni di sicurezza in regola;

- assicurare che gli autisti siano dotati di tutte le attrezzature di lavoro e di tutti i dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari al corretto e sicuro svolgimento delle attività di carica, in relazione sia ai rischi professionali connessi allo svolgimento delle attività stesse, sia ai rischi dell'ambiente e delle apparecchiature presenti nelle Basi;
- assicurare che gli autisti utilizzino correttamente le apparecchiature, i dispositivi e gli indumenti di sicurezza assegnatigli e operino in rigoroso accordo con le procedure, norme operative e prescrizioni delle Basi pro tempore vigenti in materia HSE.

In caso di inosservanza documentata dalla Base, anche parziale, degli obblighi di cui sopra, le Basi potranno non accettare alla carica il vettore e/o l'autista a cui si riferiscono le eventuali violazioni.

Il Compratore ha facoltà di effettuare periodiche verifiche circa il rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti in materia HSE presso le Basi.

Eventuali incidenti e/o non conformità gravi verranno tempestivamente comunicate dal Venditore al Compratore.

Il Venditore garantisce al Compratore che le sostanze contenute nei prodotti oggetto del presente Accordo risultano conformi a quanto previsto dal Regolamento CE 1907/2006 (REACH) e s.m.i.. In particolare, le stesse risultano registrate nei termini dovuti all'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) e il Numero di Registrazione di ciascuna è riportato nella Scheda Dati di Sicurezza dei prodotti stessi messa a disposizione dal Venditore.

25) Varie

Qualora una o più clausole all'interno del presente Accordo dovessero risultare non conformi alle vigenti leggi e regolamenti o dovessero risultare inapplicabili, il presente Accordo manterrà piena e completa efficacia per la restante Parte non inficiata da tali clausole.

26) Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo:

Allegato 1 Quantità, premi per base di consegna

Allegato 2 Specifiche dei prodotti

Allegato 3 Garanzia Bancaria Autonoma

Allegato 1
Quantità, premi per base di consegna SARPOM

Allegato 2
Specifiche dei prodotti

Allegato 3

Garanzia Bancaria Autonoma

Spettabile

(inserire i dati di IP, denominazione, indirizzo)

Con riferimento al contratto di sottoscritto in data (di seguito per brevità "Contratto") da (di seguito per brevità "IP ") e da (di seguito per brevità "la Società"), a favore di IP quale beneficiaria la sottoscritta Banca, in persona del, con sede legale in,, con la presente si obbliga direttamente, irrevocabilmente ed incondizionatamente, al puntuale ed integrale soddisfacimento di ogni ragione di credito della IP comunque ed a qualsivoglia titolo nascente dal Contratto e sue eventuali modifiche, integrazioni e/o, di qualsivoglia natura e/o entità sottoscritte tra IP e la Società.

All'uopo la sottoscritta Banca rilascia la presente garanzia autonoma a prima richiesta per il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni tutte a carico della Società ai sensi del Contratto e sue eventuali modifiche, integrazioni, di qualsivoglia natura e/o entità, sottoscritte tra IP e la Società ovvero a garanzia del pieno ed integrale pagamento dei compensi previsti nel Contratto, nonchè del pagamento degli oneri, imposte, tasse, costi, spese, penali nei termini e condizioni ivi convenuti, nonchè del risarcimento di ulteriori danni, fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro

La sottoscritta Banca dà atto che il presente atto costituisce un contratto autonomo di garanzia, separato e distinto rispetto alle obbligazioni di cui sopra assunte con la sottoscrizione del Contratto e che non sarà in alcun modo sollevata dall'impegno assunto con la presente garanzia in conseguenza di qualsiasi cambiamento dei termini e condizioni di detto Contratto, nè a fronte di qualsiasi deroga o rinuncia concessa da IP ai termini e condizioni del Contratto, nè infine a fronte di eventuali mutamenti della compagine azionaria e/o della struttura societaria della Società e/o di IP.

In forza della presente garanzia, la sottoscritta Banca resta obbligata a pagare IP a semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata formulata dalla IP medesima, entro ... giorni dal ricevimento della richiesta stessa, con bonifico su conto corrente indicato dalla IP, indipendentemente da qualsivoglia contestazione ed eccezione connessa al contenuto e all'esecuzione del Contratto, cui la Banca espressamente rinuncia in ogni caso, quanto le venisse richiesto dalla IP, in esecuzione di quanto sopra, senza obbligo da parte della IP di preventiva messa in mora ed escussione della Società e fermo restando il diritto della IP di concedere alla Società tutte quelle dilazioni che la IP riterrà di suo interesse.

Considerata la natura e l'oggetto del presente contratto autonomo di garanzia è espressamente esclusa ogni applicabilità delle norme codicistiche in materia di fideiussione, rinunciando comunque noi Banca fin d'ora espressamente ad avvalerci di ogni beneficio, diritto ed eccezione ivi contemplato.

Eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra la IP e la Società non potranno in ogni caso sospendere l'obbligo da parte nostra di pagare alla IP puntualmente quanto richiestoci fino alla concorrenza di €in forza della presente garanzia.

La presente garanzia autonoma a prima richiesta avrà validità a far data dalla sua emissione e deve intendersi valida ed irrevocabile sino all'integrale soddisfacimento di tutto quanto dovuto dalla Società a fronte del Contratto sopra citato.

L'efficacia della presente garanzia decorre pertanto dal e scadrà il, salvo rinnovo su richiesta scritta di IP a mezzo lettera raccomandata.

La scrivente Banca si impegna a tal proposito a rinnovare e/o prorogare detta garanzia per un periodo massimo di ulteriori giorni, qualora IP avanzasse la suddetta richiesta.

Il mancato pagamento delle commissioni non potrà naturalmente essere opposto a IP.

La presente garanzia è regolata dal diritto italiano. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione ed estinzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, con esclusione di qualsiasi altro foro alternativo previsto dalla legge.

Data

Firma

(*) la garanzia dovrà essere rilasciata da un Primario Istituto di Credito Italiano

NOTA IMPORTANTE

Italiana petroli S.p.A.

Il Compratore XXXXX

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e ss cod. civ. il Compratore approva espressamente le seguenti clausole :

- Articolo 4 Volume Minimo Annuo Garantito – penale take or pay
- Articolo 18. 2 Limitazioni di responsabilità per il Venditore;
- Articolo 22 Responsabilità amministrativa, politiche anticorruzione, clausola risolutiva espressa Articolo 23 violazione dell'obbligo di riservatezza – risolutiva automatica

Il Compratore XXXX